mensile
spedizione in abbonamento postale
gruppo III/70 - Torino

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



10

EDITRICE STIGRA — Corso S. Maurizio 14 — 10124 Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

ANNO XXXI
OTTOBRE 1985



ACER

Parchi, Verde attrezzato, Recupero ambientale

Rivista bimestrale - f.to 21x30 - «Il Verde Editoriale», Varese - abbonamento annuo L. 40.000

(f. b.) Una nuova rivista, diretta da Giovanni Sala con la collaborazione di un Comitato di coordinamento scientifico composto da Pier Fausto Bagatti Valsecchi, Marco Bisiach, Lodovico Cazzaniga, Filippo Lalatta, Luciano Süss.

Bella la veste editoriale, curate le illustrazioni, interessante il contenuto. Abbiamo sottomano il n. 3 (maggio-giugno 1985), particolarmente dedicato all'importanza della componente paesistica nella progettazione del territorio, con esempi riferiti — tra gli altri — ad esperienze piemontesi sui parchi suburbani e ad iniziative lombarde (Cavenago Brianza) in tema di ricupero ambientale di discariche controllate.

Non mancano rubriche tecniche di selvicoltura e verde urbano, con attenzione anche alla formazione professionale nel settore e alle novità proposte dall'industria.

Fiere, convegni e notizie dalle varie associazioni ambientali trovano spazio nella parte della rivista dedicata alle attualità.

Complessivamente ci sembra venga compiuto uno sforzo meritorio di parlare con concretezza dei problemi ambientali, presentando più «fatti» che «teorie», cosa da non sottovalutare in un momento in cui il tema del «verde» — sospinto dal vento della moda — è spesso preda di facili e superficiali improvvisazioni che nulla apportano, in termini di contributo positivo, alla soluzione di uno dei più importanti e seri problemi del nostro tempo.

N. Arrigoni, G. Conti, D. Corbara, C. Lazzari, P. Tamburini, R. Tani, C. Verona

Il luogo e la continuità

I percorsi, i nuclei, le case sparse nella Vallata del Bidente

Forlì, dicembre 1984 - formato cm. 22 x 22 - pagg. 128.

(m. b.) La mostra *«Il luogo e la continuità»* di cui questa pubblicazione costituisce la sintesi ed il commento, è stata organizzata dalla Camera di Commercio, dalla Amministrazione Provinciale e dall'Ente Provinciale per il Turismo di Forlì, allo scopo di contribuire alla conoscenza della realtà territoriale ed antropica della Provincia da parte del più vasto pubblico ed in particolare dei giovani.

Se oggetto specifico dello studio sono i percorsi, i nuclei e le case sparse della Vallata del Bidente, il significato vero dello stesso è quello di esemplificare e proporre una metodologia di rapporto con l'ambiente che, uscendo dai tradizionali canoni spesso settoriali, si ponga come momento fondamentale di lettura e di progetto di un territorio, verificandone le risorse e le potenzialità. Ciò al fine di una valorizzazione del medesimo territorio, rispettosa delle specifiche caratteristiche storico-culturali in esso rappresentate.

Il territorio, nei suoi termini generali, può essere definito come la sintesi di elementi morfologici e naturali da una parte e di interventi antropici che si sono susseguiti dall'antichità ad oggi, dall'altra. Come tale, è stato preso in esame, nei suoi diversi aspetti, da numerosi settori di ricerca: geologia, scienze naturali, geografia, archeologia, storia dell'architettura, urbanistica, etc. Le metodologie di indagine di volta in volta adottate si sono rivelate, però, sempre marginali rispetto allo specifico territoriale che aveva bisogno di ben altri strumenti, più precisi ed organici al problema.

Il metodo storico-tipologico, adottato nella ricerca che segnaliamo ai lettori, si propone di superare la frammentarietà delle attuali conoscenze per arrivare ad una visione complessiva, comparata dei diversi elementi che compongono il territorio, secondo una logica di evoluzione e permanenze.

L'esigenza di una lettura operante della realtà ereditata, immagine fisica della storia dell'uomo, nasce dalla consapevolezza di vivere un momento storico di crisi, che richiede una valutazione attenta sia del presente che del passato. Nel momento in cui sfumano i riferimenti e si confondono le prospettive, ritorna in primo piano la necessità di una forte tensione metodologica, a livello di analisi e di progetto.

È quanto ha tentato di fare la mostra sintetizzata nella presente pubblicazione, il cui precipuo fine è stato quello di definire una serie di concrete esemplificazioni sul processo storico-tipologico, che potrà trovare seguito, a detta dei promotori, con gli analoghi previsti studi sulle altre vallate della Provincia.

Regione Veneto

La contabilità nelle aziende del settore foresta-legno

(a cura di D. Campedel e M. Merlo)

Atti del Seminario di S. Vito di Cadore

Venezia, 1984 - f.to 16,5 x 23 - pagg. 150.

(m. b.) La pubblicazione raccoglie gli atti del Seminario *«La contabilità nelle aziende del settore foresta-legno»*, svoltosi a S. Vito di Cadore il 23 settembre 1983 ed organizzato dal Dipartimento Foreste ed Economia Montana della Regione Veneto, con la collaborazione della Giunta Regionale del Veneto, dell'Università di Padova e del Centro Veneto Contabilità Agraria e Gestione Aziendale.

Il seminario è stato particolarmente utile sia per chiarire alcuni problemi di impostazione ed organizzazione della contabilità forestale sia per fare il punto sui modelli contabili adottati in un campione di aziende del settore foresta-legno.

Dopo l'introduzione del prof. O. Ferro, dell'ing. G. Belli e del dott. B. Costantini, il dott. Arnaud Rochot, ricercatore dell'INRA presso il laboratorio di Economia Forestale di Nancy, ha riferito sullo stato della contabilità forestale in alcuni Paesi dell'Europa Occidentale. Dalla relazione è emersa l'importanza assunta da questa specifica contabilità in vari paesi dell'Europa Occidentale, ed in particolare in Gran Bretagna, Olanda, Svizzera, Austria e Germania dove da molti anni è stato introdotto l'uso di sistemi contabili specifici per il settore forestale.

Il prof. Francesco Favotto, associato di Economia d'Azienda nella Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, ha svolto, poi, una relazione sulle metodologie contabili utilizzate negli Enti pubblici e nelle imprese di prima trasformazione del Veneto.

Alle due relazioni di carattere generale sono seguite quelle sul *«Progetto informativo contabile per il settore foresta-legno della Regione Veneto»*, introdotte da una breve presentazione del prof. Maurizio Merlo.

Gli atti del Seminario si fanno apprezzare anche per la qualità dei contributi dati dai diversi partecipanti, in particolare Delfino, Funes Nova, Pettenella, Bregoli, Zanetti, Franceschetti, Del Favero, Prevosto e Andrich.

Le conclusioni sono del prof. Giorgio Favaretti, il quale ha ricordato che la necessità di una rete contabile per il settore forestale deriva dall'estrema carenza di dati certi e come tali proficuamente utilizzabili a fini economico-gestionali e politici.

Il seminario di S. Vito di Cadore è da considerare un importante momento per tutto il settore foresta-legno italiano. Per la prima volta infatti sono formulati e studiati, nella loro applicazione, sistemi contabili specifici per questo comparto produttivo; la validità dei risultati raggiunti fa sì che i modelli operativi proposti rappresentino uno stimolo ed un essenziale punto di riferimento per la creazione di un sistema informativo contabile forestale anche a livello nazionale.

(Gli atti possono essere richiesti al Dipartimento Foreste della Regione Veneto - via Torino 110 - Mestre, e sono distribuiti gratuitamente fino ad esaurimento della pubblicazione).

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani





ANNO XXXI
N. 10 - OTTOBRE 1985

4 NOTIZIE IN BREVE

EDITORIALE

Folco Maggi 5

ATTUALITÀ

6 Il decreto «Galasso bis» convertito in legge con modificazioni. Gli emendamenti dell'UNCEM

Antonio Giuncato 11 Dai parametri obiettivi una speranza in più per la montagna

14 Morte delle foreste, asfissia delle città: azione delle collettività locali e regionali

16 Il Consiglio d'Europa adotta la «Carta dell'Autonomia locale»

18 Distribuzione dei prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici

19 Amalfi, 11-13 ottobre 1985 - Terzo Convegno nazionale di studio degli amministratori, segretari e funzionari delle Comunità montane

20 Il tempo e la vita

SANITÀ

21 Chiariti dalla funzione pubblica alcuni aspetti del Contratto nazionale per il personale della Sanità

22 Approvate in Senato le norme transitorie di riforma delle UU.SS.LL.

LEGISLAZIONE

24 Dettati i criteri per il funzionamento della Tesoreria unica per gli enti pubblici

26 Modificata la legge-quadro sul pubblico impiego

ECONOMIA MONTANA

27 «Folgaria Vacanze»: una nuova interessante iniziativa

SPAZIO APERTO

Floriano Villa 30 Difesa del suolo e strutture geologiche

DALLE DELEGAZIONI REGIONALI

32 Liguria - Le Comunità montane liguri sul «Decreto Galasso»

33 Sicilia - L'UNCEM di Sicilia per l'emergenza mafia

34 DAL NOTIZIARIO REGIONALE ANSA

Foto di copertina
di Fulvio Bortolozzo (Torino)

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**

Comitato di redazione:
dr. Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
sen. avv. Claudio Beorchia, Presidente Commissione Tecnico-legislativa; ing. Giovanni Cavalli, on. Giulio Colomba, prof. Pietro Aloisi, prof. Maria Teresa Valent, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Giuseppe Agrimi, dr. Karl Oberhauser, Luigi Martin e ing. Salvatore Santo, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; dr. Folco Maggi, Segretario generale

Segreteria di redazione:
dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella

Direzione e redazione: 00185 ROMA
Viale Castro Pretorio 116 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Editrice **STIGRA** - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: presso l'Editore

Abbonamento 1985 (11 numeri) L. 27.000 - Estero L. 30.000
Un numero L. 2.700

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Viale Castro Pretorio 116. Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del matriale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Agricoltura: Ripartizione del valore aggiunto nelle Regioni

Roma. — L'Istat ha elaborato i dati relativi alla produzione e al valore aggiunto per i comparti del settore *«primario»* relativi al 1983 e al 1984: emerge, tra l'altro che l'agricoltura perde colpi al Sud mentre al Centro-Nord va meglio; un lieve incremento per la silvicoltura è diffuso in tutte le aree regionali; cala al Centro-Nord la pesca che invece presenta nel Mezzogiorno un saldo in crescita. Il valore aggiunto delle *«voci»* complessive è al Centro-Nord di 18.536 miliardi di lire e di 13.396 miliardi di lire nel Mezzogiorno nel 1984; nell'83 il dato era, rispettivamente: 17.923 e 14.077 miliardi di lire. I contributi alla produzione risultano nel Sud superiori anche in cifra assoluta a quelli corrisposti per il Centro-Nord ed in crescita per entrambe le aree geografiche: 1.153 miliardi di lire per il Centro-Nord nell'84 (nel 1983: 843 miliardi di lire), 1.692 per il Mezzogiorno (1.132 nel 1983). Pertanto il valore aggiunto al costo dei fattori dei comparti agricoltura (comprensiva delle coltivazioni erbacee e foraggere, coltivazioni legnose, allevamenti zootecnici), silvicoltura e pesca è nel 1984 di 19.690 miliardi di lire nel Centro-Nord (18.767 nel 1983) e 15.088 nel Mezzogiorno (15.210 nel 1983).

Analizzando i singoli settori e la ripartizione regionale emerge un incremento diffuso delle coltivazioni erbacee e foraggere, un decremento altrettanto diffuso delle coltivazioni legnose (con un calo molto più rilevante nel Mezzogiorno), un abbastanza uniforme rafforzamento degli allevamenti zootecnici (che rappresentano — accanto al forte calo nel Sud delle coltivazioni legnose — il fattore principale della migliore situazione complessiva del Centro-Nord). Così — considerando la *«produzione vendibile»* — le coltivazioni erbacee e foraggere salgono da 14.270 miliardi di lire del 1983 (8.545 nel Centro-Nord e 5.724 nel Mezzogiorno) a 16.628 nel 1984 (9.502 nel Centro-Nord; 7.126 nel Mezzogiorno); le coltivazioni legnose scendono da 12.348 del 1983 (4.806 nel Centro-Nord e 7.542 nel Mezzagiorno) a 9.883 nel 1984 (4.428 nel Centro-Nord e 5.484 nel Sud); gli allevamenti zootecnici aumentano da 17.551 miliardi di lire nel 1983 (13.979 nel Centro-Nord e 3.572 nel Mezzogiorno) a 18.576 nel 1984 (14.812 nel Centro-Nord e 3.763 nel Mezzogiorno).

Per il calcolo del valore aggiunto di questi tre settori, occorre detrarre dal totale della produzione vendibile i *«consumi intermedi»* (in diffusa leggera crescita in tutte le Regioni): il valore aggiunto dell'agricoltura (coltivazioni erbacee, foraggere, coltivazioni legnose, allevamenti zootecnici) risulta nel 1984 pari a 30.579 (17.765 nel Centro-Nord e 12.814 nel Mezzogiorno) con un decremento rispetto al 1984 ai danni soprattutto del Mezzogiorno.

Nell'83 infatti il valore aggiunto era risultato pari a 30.716 miliardi di lire (17.161 nel Centro-Nord e 13.555 nel Mezzogiorno). Il buon andamento della silvicoltura (al Nord ma soprattutto al Sud) e gli incrementi nel Mezzogiorno della pesca (mentre il Centro-Nord risulta in calo) non invertono il dato complessivo poiché i due settori — silvicoltura e pesca — rappresentano, in cifra assoluta, un dato molto meno consistente rispetto a quelli precedentemente esaminati. Nel 1984 il valore aggiunto per la silvicoltura è stato pari a 470 miliardi di lire (362 nel Centro-Nord e 107 nel Sud) rispetto a 416 miliardi di lire del 1983 (339 miliardi nel Centro-Nord e 76 miliardi nel Mezzogiorno); per la pesca il valore aggiunto dell'84 è stato di 882 miliardi di lire (408 miliardi nel Centro-Nord e 474 miliardi nel Mezzogiorno) mentre per il 1983 risultava pari a 868 miliardi di lire (422 miliardi nel Centro-Nord e 446 nel Sud).

Procedendo ad un esame per regione nei singoli settori si può rilevare che per l'allevamento zootecnico le uniche due regioni che hanno fatto registrare un lieve decremento nell'84 rispetto al 1983 sono state la Valle d'Aosta (da 54 a 51 miliardi di lire) ed il Trentino-Alto Adige (da 326 a 324 miliardi); la regione con il maggiore sviluppo zootecnico resta comunque la Lombardia (da 3.842 miliardi di lire nell'83 a 4.071 nell'84) seguita dall'Emilia-Romagna (da 2.950 a 3.122 miliardi) e dal Veneto (da 2.140 a 2.235 miliardi). Per quanto riguarda le coltivazioni legnose c'è da registrare, nel calo generalizzato, quello in particolare di Puglia e Sicilia, le due regioni in assoluto dove è più sviluppata questa produzione e che passano rispettivamente da 2.139 a 1.532 miliardi di lire (Puglia) e da 2.436 a 1.785 miliardi (Sicilia); più che dimezzata poi la produzione in Calabria (da 1.122 a 434 miliardi). Per le coltivazioni erbacee e foraggere diffuso incremento, soprattutto in Puglia che superando la Campania e l'Emilia-Romagna si attesta come regione *«leader»* in questa produzione (da 1.460 miliardi di lire nell'83 a 2.050 nell'84).

Per la silvicoltura qualche decremento è accusato solo da Piemonte, Veneto e Basilicata; diffuso e uniforme l'incremento nelle altre regioni con i migliori risultati da parte di Calabria (da 17 a 23 miliarid di lire), Sicilia (da 5 a 18 miliardi) e Sardegna (da 12 a 22 miliardi); le regioni dov'è più sviluppata questa produzione restano comunque quelle del Nord, Lombardia in testa (da 83 a 90 miliardi).

Per la pesca decresce l'attività in Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, di molto in Emilia Romagna (da 51 a 39 miliardi di lire), Marche, Abruzzo e Sardegna; in genere l'andamento del settore è positivo nel Mezzogiorno, soprattutto in Sicilia (da 258 a 283 miliardi) che si conferma la prima regione del settore, seguita da Puglia (da 91 a 96 miliardi), Veneto (stazionario sugli 80 miliardi) e Lazio (da 70 a 72 miliardi).

Complessivamente la regione con il maggior valore aggiunto al costo dei fattori rimane l'Emilia-Romagna (da 4.206 a 4.365 miliardi di lire) seguita dalla Puglia (da 3.840 a 4.124 miliardi), dalla Sicilia, che però è in calo e perde il secondo posto in graduatoria (da 3.973 a 3.544 miliardi), Campania, Veneto e Lombardia.

Mezzogiorno: De Vito incontra i Presidenti delle Regioni

Bari. — Il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, sen. Salverino De Vito, si è incontrato alla Regione Puglia con i Presidenti di alcune Regioni meridionali per avviare la preparazione del primo piano di attuazione del programma triennale (1985-'87) di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE il 10 luglio scorso. Il piano — ha detto De Vito ai giornalisti prima che cominciasse la riunione, a porte chiuse — sarà definito *«entro breve tempo»* e conterrà *«le prime azioni organiche con relativi progetti esecutivi». «La mancata approvazione della legge di riforma dell'intervento straordinario* — ha proseguito — *non potrà avere l'effetto di interrompere questa nostra iniziativa, che sarà caratterizzata da una continua attività di programmazione, di valutazione, di confronto, di verifiche di coerenza».*

La riunione ha aperto le *«Giornate del Mezzogiorno»*, organizzate ogni anno nell'ambito della Fiera del Levante dal Ministero per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno.

De Vito, con il quale erano i Presidenti della Puglia, Liuzzi, della Basilicata, Michetti, e del Molise, Colagiovanni, ha anche affermato che si è *«all'inizio di una svolta della concezione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, basato ora non più su una struttura centralizzata ma sulle Regioni, il cui ruolo non è solo quello burocratico-formale di dare pareri, ma quello politico della proposta».* Il primo impegno nell'attuazione del programma triennale riguarderà l'azione di coordinamento (propria del suo dicastero) tra Regioni, intervento ordinario ed intervento straordinario ed a questo proposito ha annunciato la costituzione di un nucleo tecnico di supporto presso il Ministero del Bilancio.



EDITORIALE

di Folco Maggi

Enti montani: le attese dell'autunno

L'attività politica sia governativa che parlamentare è ripresa a pieno ritmo dopo la pausa estiva.

Ma anche a livello periferico la vita amministrativa degli enti locali ha ripreso a scorrere velocemente ed intensamente.

D'altra parte, importanti ed impegnativi appuntamenti assolutamente non rinviabili attendono il Governo, il Parlamento, le forze politiche su materie di interesse finanziario, istituzionale e contrattuale.

Le soluzioni che ne usciranno influenzeranno direttamente o indirettamente la vita amministrativa degli enti locali determinando in misura maggiore o minore la loro capacità di ripresa, la loro azione di indirizzo e di sostegno al sistema economico e produttivo locale. Di qui l'interesse degli amministratori pubblici e di quelli locali in particolare a partecipare in prima persona, attraverso le loro associazioni, al dibattito in corso sul tema della finanziaria 1986, della finanza locale per il prossimo triennio 1986-'88, della riforma delle autonomie locali e dello «status» degli amministratori locali e naturalmente alla formulazione della proposta globale della parte pubblica da offrire alla controparte sindacale per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

E tale interesse si moltiplica per i rappresentanti degli enti locali associati all'UNCEM per una serie di ragioni facilmente intuibili, data l'importanza dei temi in discussione che investono concretamente i tratti più salienti dei nostri enti e particolarmente delle Comunità montane.

Oltre le ragioni oggettivamente valide ve ne sono alcune di ordine puramente psicologico che riemergono puntualmente tutte le volte che si debbono affrontare delicate fasi di passaggio, momenti di scelte e di decisioni soprattutto politiche.

Ma l'impegno dell'UNCEM a livello di Presidenza e di Giunta esecutiva è stato tale per cui gli appuntamenti di cui abbiamo fatto innanzi cenno non ci hanno colti di sorpresa né tanto meno impreparati.

Nelle diverse sedi competenti ed ai diversi livelli di responsabilità politica e tecnica, la posizione dell'UNCEM sui vari temi in discussione è stata adeguatamente rappresentata e sostenuta. È una affermazione quest'ultima che possiamo fare in tutta coscienza e con la convinzione di essere stati compresi.

Che cosa ci aspettiamo, dunque, dalle soluzioni che verranno date ai problemi aperti avanti indicati? Non fatti miracolistici ed avulsi da qualsiasi indicazione o riferimento obiettivo, ma risposte concrete e positive alle giuste posizioni dall'UNCEM sostenute, illustrate e difese sempre in termini di civile confronto e corretto rapporto con tutte le competenti sedi istituzionali.

Sul versante finanziario e della finanza locale i provvedimenti relativi, in fase di elaborazione al momento in cui vengono scritte queste brevi note, dovranno segnare per le Comunità montane il momento di svolta, il passaggio da un sistema per così dire di trasferimento finanziario «speciale», legato all'art. 1 della legge 93/81, ad uno «ordinario» del tipo del tutto identico a quello che verrà stabilito per i Comuni e le Province, almeno in fatto di trasferimenti finanziari per la gestione ordinaria di tali Enti. Dovrebbe invece restare ferma quanto a competenza e a modalità di erogazione la parte del finanziamento legata agli investimenti e quindi ai piani di sviluppo delle Comunità montane. È un fatto di principio di grande importanza che ci auguriamo possa trovare la sua sanzione e la sua codificazione, al di là delle implicazioni pratiche di natura positiva che ne conseguirebbero per le Comunità montane.

Sullo stesso versante non si deve escludere una giusta rivalutazione dei trasferimenti finanziari ordinari in favore dei piccoli Comuni, fin qui ingiustamente penalizzati, sulla base di nuovi e diversi parametri obiettivi evidenziati dal Ministero degli Interni in collaborazione con le associazioni degli enti locali. Non è inutile qui sottolineare che i piccoli Comuni per lo più si identificano con quelli montani.

Anche sul terreno della riforma delle autonomie locali le nostre ragionevoli aspettative non dovrebbero andare deluse.

L'apposito gruppo di lavoro, costituito per iniziativa delle Regioni e delle associazioni autonomistiche, dovrebbe rimettere entro ottobre alla valutazione politica delle parti committenti, ma anche delle forze politiche e parlamentari nazionali, un testo di riforma alternativo o comunque migliorativo di quello già approvato in commissione al Senato, anche per quanto riguarda l'articolato relativo alle Comunità montane.

Un positivo e concorde giudizio d'insieme delle Regioni e dell'intero mondo delle autonomie locali, qualora intervenisse — e noi ce lo auguriamo —, non potrebbe non giocare un ruolo determinante sulle future scelte del Parlamento.

Gli impegni pubblicamente assunti dai gruppi parlamentari della DC, del PCI e del PSI, e sperabilmente delle altre forze politiche alle quali abbiamo chiesto un incontro, dovrebbero poi garantirci contro il rischio di una esclusione immotivata e perciò stesso incomprensibile, degli amministratori delle Comunità montane dalla normativa riguardante le aspettative, i permessi e le indennità degli amministratori locali. È certo che avremo modo di verificare la validità di questi impegni di cui al momento non ci è dato di dubitare.

Infine, sul fronte dei rinnovi contrattuali, l'UNCEM si trova impegnata nel garantire, al pari delle altre componenti la parte pubblica, il rispetto dei tetti programmati di inflazione, ma anche la migliore e più avanzata soluzione al problema della ristrutturazione del salario.

Una posizione, quindi, che mentre da una parte assicura gli enti locali dal pericolo di dover affrontare spese per il personale prive di adeguata copertura finanziaria, dall'altra si rivolge ad una migliore utilizzazione del personale stesso anche attraverso la valorizzazione delle esistenti professionalità.

Chissà che il lettore di queste note non si trovi già nella condizione di tempo per verificare la realizzazione anche parziale di queste nostre aspettative. Ce lo auguriamo.

Il decreto "Galasso bis" convertito in legge con modificazioni. Gli emendamenti dell'UNCEM

Sin dall'emanazione del Decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali del 21-9-1984, cosiddetto Decreto Galasso, l'UNCEM aveva manifestato grosse perplessità in ordine agli estesi vincoli posti, con l'eccezione dei centri abitati delimitati, su tutta una serie di beni e luoghi. Vari articoli sono apparsi in proposito sulla nostra rivista.

Notammo allora che in tal modo non si vincolavano zone ben individuate e localizzate sulla base di motivazioni rispondenti a specifiche ragioni di tutela. Si vincolavano intere categorie di beni, riscontrandosi la motivazione della tutela evidentemente nell'appartenenza a quelle categorie. Tutti i boschi costituivano bellezze naturali da proteggere; così pure tutti i terreni demaniali e di uso civico a pascolo, a cespugliato, a coltura agraria o del tutto nudi purché assegnati ad università agraria o ad altri enti similari di diversa denominazione.

La nota sentenza del T.A.R. del Lazio del maggio scorso (v. Montanaro n. 7/85), su un ricorso in materia formulato dalla Regione Umbria, ha annullato, sospendendone l'applicazione, proprio l'articolo 1 del citato D.M. (lasciando peraltro in vita l'art. 2 per incompetenza a giudicare in una controversia propria della Corte Costituzionale) adducendo la motivazione che i territori vincolati in quell'articolo non sono «*beni o località intesi nella loro individualità, ma categorie di beni identificabili o con riferimento a caratteristiche oggettive comuni all'intera categoria (territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla battigia), o per la loro appartenenza a determinati soggetti (aree assegnate alle università agricole) o, infine, per il particolare regime giuridico che li caratterizza (aree gravate da usi civici)*». All'origine del Decreto non risulta esservi stata «*né una istruttoria mirata alla qualificazione dei singoli beni, né una motivazione diretta ad esternare le ragioni per le quali i beni medesimi andavano annoverati tra le bellezze naturali*». Si tratta, pertanto, di un provvedimento che presenta «*i caratteri della generalità ed astrattezza*» e della carenza di puntuale individuazione e relativa motivazione.

Sin qui la sentenza del TAR, a seguito della quale il Governo ha ritenuto di emanare un decreto legge (n. 312 del 27-6-1985) che ha rinnovato il vincolo sulle stesse zone (per la verità sono state aggiunte le zone umide di cui al D.P.R. 448/76 e i vulcani) ma non a tempo indeterminato, bensì fino al 31-12-1985.

Il testo governativo ha costituito la base, unitamente alla proposta di legge n. 2960 di iniziativa del deputato Bassanini ed altri, per intraprendere in sede parlamentare l'esame della materia attinente alla tutela delle zone e dei beni che rivestono particolare interesse ambientale e paesistico.

Proprio in fase di dibattito presso le Commissioni riunite Istruzione e Lavori Pubblici l'UNCEM, unitamente alle altre Associazioni degli enti locali e alle Regioni, ha avuto modo di esprimere ulteriormente il proprio pensiero e di formulare precise osservazioni sul decreto governativo.

Il 17 luglio scorso si è infatti svolta alla Camera una audizione informale (il giorno precedente erano state ascoltate le Associazioni ambientalistiche e dei produttori agricoli) che ha consentito di chiarire la posizione del versante delle Autonomie, mostratosi sensibilmente compatto e univoco negli apprezzamenti espressi e nelle proposte avanzate al fine di migliorare il testo del decreto legge, di cui nessuno ha peraltro disconosciuto i nobili intenti che ne hanno ispirato la presentazione.

Il Vice Presidente dell'UNCEM Bernardo Velletri, nel rappresentare il punto di vista dell'Unione, sintetizzato in un documento che è stato acquisito dalla Presidenza della Commissione parlamentare, ha in effetti sottolineato che non è in discussione la necessità di porre mano alla questione della tutela del territorio e della valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, ma che occorre farlo compiutamente, con un provvedimento complessivo che riorganizzi l'intera materia del verde, dell'ambiente e del suolo, chiarendo e distinguendo i diversi livelli dell'intervento statale, regionale e locale, coinvolgendo tutti: istituzioni e associazioni, tecnici e amministratori. Un provvedimento, però, non di dettaglio, ma contenente la delega al Governo per la formulazione di un testo unico efficace e moderno.

Cosa è, invece, la proposta governativa così come è stata formulata? Sostanzialmente una proposta parziale, inefficace e contraddittoria per la momentaneità del vincolo, fonte di conflitti di interesse e di competenza tra i vari livelli istituzionali interferendo con le specifiche leggi nazionali e regionali di settore, quindi incoerente rispetto alle esigenze dell'ordinamento giuridico e di quelle pratiche dell'amministrazione.

Non corrisponde, in definitiva, ad un progetto più armonico e complessivo di revisione della legge n. 1497/1939, tendente al recu-

pero di una visione integrata di ambiente e territorio, del quale il paesaggio non è che uno solo degli elementi.

L'incontro delle Regioni e delle Associazioni degli enti locali con i parlamentari del Comitato ristretto delle Commissioni riunite ha evidenziato, unitamente ad un giudizio fortemente critico, una serie di considerazioni e di proposte emendative al decreto legge, capaci — ove accolte — di recuperarne validità ed efficacia, tuttavia non in una visione esaustiva dell'intera materia ma solo quale primo concreto passo verso una più organica disciplina.

In particolare è stato sottolineato:

1) l'incongruenza della momentaneità del vincolo, stabilito fino al 31-12-1985 dal primo comma dell'articolo 1, destinato prevedibilmente a decadere prima dell'entrata in vigore di una normativa organica a cui il decreto si limita a far cenno e che è tutta da definire. Quindi forza di impatto del decreto stesso praticamente nulla, aggravata dalla obiettiva incertezza introdotta sui ruoli e sui poteri di Stato e Regioni;

2) la genericità delle categorie generali dei beni vincolati di cui al primo comma dell'articolo 1, che presentano difficoltà in ordine alla gestione e alla certezza del diritto da parte dei cittadini. Sarebbe necessario prevedere atti normativi predisposti dalle Regioni che puntualizzino i singoli beni vincolati, individuandoli all'interno delle categorie elencate al primo comma; in caso di inerzia delle Regioni, dopo un congruo termine, potrebbero intervenire i poteri sostitutivi dello Stato. Tale competenza regionale si manifesta tanto più necessaria se si considera che alcune categorie dei beni elencati (punti *f* ed *h*) riguardano funzioni amministrative trasferite dal D.P.R. 616/77 alle Regioni;

3) l'esproprio delle competenze delegate alle Regioni (secondo comma, articolo 1) che determina una gestione di una pluralità di vincoli confusa e burocratizzata; la norma infatti attribuisce a tre diversi soggetti la competenza al rilascio del parere — che in realtà è una autorizzazione — di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939. Ciò contrasta con il principio della gestione coordinata dell'assetto del territorio, che dovrebbe ricondurre ad un unico soggetto le competenze urbanistiche ed ambientali, principio già definito dall'articolo 80 del D.P.R. 616/77. Da ciò deriva la proposta di abrogazione del citato secondo comma;

4) per i motivi sopra evidenziati è stata chiesta l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 1.

Il testo approvato dalla Camera

Osservazioni e proposte di emendamento dell'UNCEM

Per la conversione in legge del decreto-legge 27-6-1985 n. 312 (Galasso bis) l'UNCEM aveva presentato queste proposte:

Con riguardo all'art. 1, primo comma, lett. c):

1) Si ritiene più opportuno attribuire alle Regioni una diretta competenza in materia, al fine di una più razionale e congrua identificazione dei corsi d'acqua da sottoporre a vincolo.

Di conseguenza si propone la seguente formulazione del punto *c*), sostitutiva dell'attuale, oltre che la contestuale soppressione dell'art. 1/quater:

«c) i corsi d'acqua classificati pubblici e le relative sponde, o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, da individuarsi — anche per le sole parti — a cura delle Regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Decorso inutilmente detto termine, al vincolo si intendono sottoposti tutti i corsi d'acqua pubblici della Regione».

2) Con riguardo alle caratteristiche orografiche delle zone montane, si propone la sostituzione delle ultime parole della lett. *c*) come di seguito:

«... per una fascia di 150 metri ciascuna, da ridursi a 50 metri nelle zone classificate montane ai sensi della legge 3-12-1971, n. 1102».

3) Al termine della lett. *c*) come sopra modificata, è opportuno anche aggiungere, al fine di determinare un limite territoriale ben definito:

«ciascuna a far luogo dal limite demaniale».

4) Non essendo contemplato in altra parte del provvedimento, si ritiene necessario aggiungere al termine della lett. *c*) la seguente frase:

«Sono comunque consentiti i lavori di difesa spondale e di regimazione del corso d'acqua».

Con riferimento all'art. 1, primo comma, lett. h):

Dal momento che se i terreni non sono già ricompresi alle lett. *d*), *f*), *g*), sono certamente seminativi od incolti, di nessuna rilevanza agli effetti del provvedimento in esame, si propone la soppressione della lett. *h*).

Con riferimento all'art. 1, primo comma, lett. g):

Dopo l'ultima parola dell'attuale testo del punto *g*), al fine di corrispondere all'esigenza ineludibile di precisare gli esatti limiti del territorio vincolato, si propone il seguente emendamento aggiuntivo (o comunque ogni altra formulazione che serva il medesimo scopo):

«... così come delimitati in apposita corografia in scala 1:5000 dai Comuni, da allegarsi allo strumento urbanistico comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Trascorso inutilmente il predetto termine, provvede la Regione».

Con riferimento all'art. 1, terzo comma:

Al fine di meglio precisare gli interventi consentiti nei boschi e nelle foreste di cui al punto g), sostituire la seconda parte del terzo comma con la seguente:

«... sono consentiti il taglio colturale, il taglio di diradamento, l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione ed i tagli di utilizzazione boschiva previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia».

Art. 1, penultimo comma:

Aggiungere alla fine:

«... nonché per l'esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di drenaggio delle acque sotterranee».

Art. 1-bis, primo comma:

Dopo la parola *«le regioni»* aggiungere: *«sentiti i Comuni, le Comunità montane e le Province,».*

Art. 1-ter, primo comma:

Dopo le parole *«planimetriche e catastali»* aggiungere: *«sentiti i Comuni, le Comunità montane e le Province,».*

Art. 1-quinquies: sopprimerlo.

il 25 luglio è risultato molto diverso dall'originario decreto-legge del Governo e talune delle osservazioni e delle proposte indicate dalle Associazioni delle Autonomie locali sono state accolte.

Quello votato dalla Camera risulterà il testo finale del provvedimento, tramutato definitivamente in legge n. 431 dell'8-8-1985 dal Senato. (La legge è riportata integralmente di seguito).

L'UNCEM non ha comunque ritenuto che il testo trasmesso dalla Camera dei Deputati al Senato per l'approvazione finale fosse ancora soddisfacente. Si è valutato opportuno intervenire prontamente in sede senatoriale, proponendo una serie articolata e motivata di emendamenti atti a migliorare e meglio equilibrare le norme contenute nel provvedimento. (Il testo di tali emendamenti è riprodotto a parte).

Le proposte dell'UNCEM, trasmesse a tutti i componenti della Commissione Istruzione del Senato, hanno trovato vasto consenso. Primo fra tutti il sen. Ruffino, unitamente al sen. Scardaccione, ha sostenuto sia in Commissione che in Aula l'opportunità di recepire tali proposte migliorative, dichiarando esplicitamente che *«le modifiche apportate dalla Camera non tengono conto dell'opportunità di sostenere l'attuale fase di rivitalizzazione dei territori collinari e montani, che vengono spesso sacrificati dalle pressioni speculative»*.

Ancora in sede di esame in Commissione (seduta del 31 luglio scorso) il Sottosegretario Galasso, intervenendo sugli emendamenti proposti dal sen. Ruffino ed altri, ha sostenuto di non poterli condividere, non per quanto concerne il merito di essi, ma per via della sicura decadenza del Decreto che ne conseguirebbe. Egli ha fatto ancora presente che i temi sollevati potranno essere presi in considerazione o in via di attuazione amministrativa o con un successivo provvedimento legislativo.

La ristrettezza dei tempi per concludere l'esame del disegno di legge evitando la decadenza del D.L. n. 312/85 ha impedito l'accoglimento delle proposte di modifica al testo proveniente dalla Camera, di cui si è fatto interprete, anche in Aula senatoriale nella conclusiva seduta del 2 agosto, il sen. Ruffino sostenuto dai colleghi Scardaccione, De Cinque, Fontana, Butini, Bernassola, Berlanda, Carollo, Di Lembo, Michele Pinto, Di Stefano ed altri.

In tale sede il sen. Ruffino ha dichiarato, come si legge sul resoconto sommario del Senato del 2-8-1985:

«Pur se gli obiettivi del provvedimento sono pienamente condivisibili, suscitano notevoli perplessità le conseguenze della nuova disciplina in relazione alle zone più povere del paese, come quelle collinari e montane, dove non vi sono state speculazioni o danni all'ambiente e nelle quali lo sviluppo economico rischia di essere gravemente compromesso da vincoli ingiustificati, che limiteranno quel complesso di attività in cui si estrinseca la civiltà contadina di molte zone: pertanto, sarà bene che il Senato introduca nell'articolato le indispensabili correzioni, che la Camera potrebbe poi recepire con la massima rapidità, senza che si determini alcun problema connesso alla imminente sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

Ricorda inoltre come l'8ª Commissione permanente abbia condizionato il proprio parere favorevole ad una modifica del testo che escluda espressamente dalla disciplina vincolistica quelle opere pubbliche e private i cui progetti siano già stati approvati alla data dell'emanazione del decreto.

In realtà è lecito supporre che gli speculatori trarranno addirittura benefici da questo provvedimento, che renderà loro possibile la vendita di numerosi immobili già realizzati, mentre saranno le popolazioni meno abbienti, che vivono in montagna ed in collina, a soffrirne le conseguenze.

Nel dare conto dei singoli emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.1, inteso a ridurre la zona di rispetto in prossimità dei corsi d'acqua a 50 metri, nei piccoli comuni montani, non essendo immaginabile imporre anche in tali territori una distanza di 150 metri, che è invece congrua in pianura. Fa inoltre presente che l'articolo 1-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, è in contraddizione con l'impostazione generale del decreto e dovrebbe essere pertanto soppresso».

L'intervento in Aula del Sottosegretario Galasso ha sottolineato *«il particolare impegno del Governo ad operare affinché eventuali inconvenienti di natura tecnica siano prontamente eliminati»*. Egli ha ribadito, comunque, la necessità di procedere subito all'approvazione del decreto-legge, invitando i presentatori degli emendamenti a ritirarli e a trasformarli, per quanto possibile, in un ordine del giorno che avrebbe trovato il consenso del Governo.

Accogliendo l'invito dell'on. Galasso, quale rappresentante del Governo, il sen. Ruffino ha infine ritirato i propri emendamenti, presentando un ordine del giorno (riprodotto a parte) votato e approvato dall'Assemblea.

Pur consapevoli della natura non cogente di un ordine del giorno, seppur votato dal Parlamento, riteniamo positivo l'impegno assunto dal Governo in via formale, che sostanzialmente accoglie le proposte avanzate dall'UNCEM, seppur condensate in un documento di sintesi.

Ma. Be.

Ordine del giorno proposto dal sen. Ruffino e approvato dal Senato

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1450,

impegna il Governo,

a considerare consentiti, oltre il taglio colturale del bosco e le altre attività previste dalla legge, anche il taglio di diradamento, l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, i tagli di utilizzazione boschiva, i lavori di difesa forestale e di regimazione del corso d'acqua; gli strumenti di sistemazione idrogeologica di pendici; di conservazione del suolo, di drenaggio delle acque sotterranee.

Il testo approvato

Legge 8 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e — limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.



Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939 ,n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogn caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali"».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1-*ter*. — 1. Le Regioni, entro cen-

toventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3-6-1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle Regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-*bis*, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1-*quater*. — 1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera *c*), dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco.

2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.

Art. 1-*quinquies*. — Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle Regioni dei piani di cui all'articolo 1-*bis*, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 1-*sexies*. — Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, come convertito in legge dalla presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985.

Dai parametri obiettivi una speranza in più per la montagna

Antonio Giuncato *

Nel periodo che va dal primo decreto di consolidamento della finanza locale (c.d. *«decreto Stammati»*) ad oggi più volte s'è posto all'attenzione delle forze politiche il problema della montagna ed il finanziamento degli enti locali che ne gestiscono territorio e popolazioni. E non sono mancati provvedimenti, invero volenterosi, per tentare la risoluzione del problema.

Si va dall'attribuzione, diversi anni fa, di un contributo capitario ai comuni montani, alle maggiorazioni indiscriminate per gli incrementi di spese dei comuni montani, al finanziamento di spese correnti delle Comunità montane.

Ma sempre, gli interventi legislativi sono stati adottati senza che fossero note informazioni di dettaglio o di sintesi sulla condizione strutturale e finanziaria degli enti e senza che fosse ipotizzata una strategia specifica di medio o lungo periodo.

E la questione non è di scarso contenuto, dal momento che un esame superficiale potrebbe addirittura condurre ad attribuire agli enti della montagna parametri macroeconomici di abbienza, stando almeno alle formule finora adoperate. Infatti, ad esempio, il comune montano spesso è di dimensione demografica sempre più ridotta e perciò l'indice capitario di spesa è e rimane elevato. A volte tende addirittura a crescere.

Tuttavia, non è mancata una profonda attenzione al problema della montagna da parte del Ministero dell'Interno, referente istituzionale delle autonomie locali, e da parte della neo costituita direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari che, nell'ambito della direzione generale dell'amministrazione civile, tratta l'intervento erariale in favore degli enti locali nei suoi aspetti propositivi, organizzatori e di erogazione.

Ne dà testimonianza l'inserimento dell'UNCEM nella commissione che ha diretto gli studi sulla rilevazione del livello di prestazione dei servizi pubblici degli enti locali nonché sulla ricerca di parametri obiettivi per la distribuzione delle risorse. La norma relativa si inserì nel patrimonio giuridico italiano col decreto sulla finanza locale del 1981 e nel dichiarato scopo di superare il criterio di riferimento della spesa storica, allora imperante come conseguenza della necessità di pervenire al consolidamento del settore degli enti locali. Questo settore notoriamente era uscito malconcio dalla crisi degli anni 1960 e 1970 ed aveva imposto i ben noti provvedimenti di riassetto.

Prim'ancora della conclusione degli studi, il Ministero dell'Interno valutò indispensabile inserire la questione dei comuni montani nel rapporto sui trasferimenti finanziari 1984 dello Stato agli enti locali presentato al Parlamento li 31 luglio 1984, e che ebbi l'onore di coordinare. Era una prima analisi, molto significativa e puntuale, che metteva il dito sulla piaga, con le seguenti due osservazioni lapidarie:

1) i comuni montani hanno ricevuto nel 1984 una indicizzazione delle proprie risorse rispetto al 1983 in misura generalmente inferiore a quella dei comuni non montani;

2) i comuni montani hanno ricevuto nel 1984 risorse pro-capite in generale superiori a quelle dei comuni non montani.

Queste due osservazioni sono state vastamente documentate in una serie di tavole, le più espressive delle quali sono riportate anche in allegato. Ma l'estrema sintesi, con il massimo della crudezza, è la seguente, per i comuni certamente più deboli:

Percentuale di incremento delle risorse 1984 rispetto al 1983

	non montani	*interamente montani*	*parzialmente montani*
Comuni con meno di 500 abitanti	9,52%	8,46%	7,13%
Comuni da 500 a 999 abitanti	10,23%	8,76%	8,31%
N.B. - tasso di inflazione programmato: 10%.			
Risorse per abitante del 1984			
Comuni con meno di 500 abitanti	255.000	270.000	340.000
Comuni da 500 a 999 abitanti	241.000	268.000	316.000

Il rapporto del Ministero dell'Interno ha dedicato ampio spazio al problema ed ha spiegato che le citate conseguenze finanziarie traggono diretta origine dai meccanismi perequativi del D.L. 55/1983 e ne sono la coerente applicazione. Esiste, infatti, stretta correlazione inversa tra livello di risorse e percentuale di indicizzazione, nel senso che ad alte risorse si è associata costantemente una contenuta percentuale di espansione e viceversa. In tal senso il meccanismo perequativo funziona. Ma esso non poteva tener conto, per i comuni, delle particolari condizioni della montagna, perché erano veramente scarse le conoscenze analitiche del tempo in cui fu predisposto lo schema che poi originò il famoso D.L. 55/1983. Per le province, l'effetto montagna fu, invece, inserito come correttivo del parametro della lunghezza stradale, specifico e circostanziato.

Per di più, sempre per i comuni, il coefficiente incrementale attribuito ai comuni in netto incremento demografico, nell'attribuire ad essi che sono il 72% del totale un sensibile vantaggio (+10%), ha agito da compressore dell'altro 28%, tra cui si trovano moltissimi montani, per effetto del generale spopolamento della montagna.

Ora, finalmente, la commissione di ricerca ha terminato il suo lavoro sul livello dei servizi e sui parametri obiettivi e ne ha rassegnate le conclusioni, presentate in apposito rapporto al Parlamento, affinché si possa tenerlo presente allorché sarà varata la nuova normativa di finanza locale. Lo studio ha dovuto superare scogli non indiffe-

* Direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari del Ministero dell'Interno.

renti, essendo la prima volta che è stata tentata un'analisi generalizzata del mondo locale, con un'autentica valanga di dati (circa 3 milioni).

Ha dovuto impostare, per la prima volta, una logica interpretativa di base, dando risposta a due tentazioni ricorrenti fra i politici e fra i tecnici più di quanto non sembri: la presunta assoluta individualità degli enti e la pretesa necessaria ricerca dell'ottimalità nella prestazione dei servizi. Non sembra, ma la prima tentazione, nel generoso tentativo di assicurare maggiore considerazione degli aspetti caratteristici che condizionano dall'interno, a volte in forma ossessiva, la vita d'ogni giorno, proprio perché frutto di una visione egocentrica, finisce col condurre sulla strada della non omogeneità e quindi dell'erraticità delle norme e dei comportamenti, con l'impossibilità conseguenziale d'una trattazione razionale.

Fa il paio con la nefanda tesi dell'assoluta eguaglianza degli enti, mai troppo criticata.

La seconda suggestione di dover inseguire un modello di ottimalità avrebbe comportato necessariamente postulazioni teoriche e soprattutto avrebbe riversato al centro decisioni proprie ed inalienabili delle autonomie locali.

Cosicché, la ricerca si è posta paletti insormontabili: dall'approccio teorico ha tratto lo studio ed il rispetto della funzione generale di comportamento degli enti in relazione ad alcune caratteristiche ritenute essenziali; dall'approccio empirico ha tratto l'importanza dei comportamenti omogenei, che sono stati rilevati essere sempre di maggioranza.

Il primo principio ha condotto ad una classificazione nuova degli enti, che tiene conto delle caratteristiche strutturali essenziali dei comuni. Certamente non sono tutte, ma con grande probabilità sono le più determinanti della spesa comunale e potranno, in un futuro di ricerche più profonde, anche essere migliorate.

Con questo primo esperimento, le caratteristiche essenziali sono le seguenti:

caratteristica demografica:	popolazione
caratteristica orografica:	montanità integrale montanità parziale pianura
caratteristiche economico-sociali:	evoluzione demografica positiva evoluzione demografica negativa stazionarietà demografica attività economica agricola attività economica industriale attività economica terziaria vocazione turistica spiccata vocazione turistica tendenziale

Amministrazioni comunali - Analisi degli incrementi: ripartizione dei Comuni in montani e non montani

	Non montani			*Parzialmente montani*			*Interamente montani*			*Montani*		
	N. comuni	*Incr. %*	*Coeff. var.*	*N. comuni*	*Incr. %*	*Coeff. var.*	*N. comuni*	*Incr. %*	*Coeff. var.*	*N. comuni*	*Incr. %*	*Coeff. var.*
I	187	9,52	0,38	8	7,13	0,34	479	8,46	0,45	487	8,44	0,45
II	406	10,23	0,39	30	8,31	0,35	592	8,76	0,42	622	8,74	0,41
III	732	11,90	0,30	127	10,24	0,41	845	10,13	0,35	972	10,14	0,36
IV	511	12,32	0,32	89	10,82	0,34	440	10,68	0,37	529	10,70	0,37
V	670	13,22	0,31	133	12,18	0,33	406	11,51	0,38	539	11,67	0,37
VI	752	15,17	0,28	154	14,34	0,32	216	13,66	0,35	370	13,94	0,34
VII	394	12,80	0,27	84	12,25	0,33	68	11,99	0,34	152	12,14	0,33
VIII	237	13,27	0,38	62	13,74	0,38	21	13,32	0,38	83	13,63	0,38
IX	29	12,61	0,39	15	13,05	0,36	2	8,83	0,22	17	12,56	0,56
X	30	11,76	0,44	3	9,60	0,13	0	0,00	0,00	3	9,60	0,13
XI	5	15,90	0,73	3	9,35	0,27	0	0,00	0,00	3	9,35	0,27
XII	3	6,54	0,05	1	8,88	0,00	0	0,00	0,00	1	8,88	0,00
XIII	1	5,84	0,00	1	10,11	0,00	0	0,00	0,00	1	10,11	0,00

N.B. - Mancano i comuni del Trentino-Alto Adige e il comune di Campione d'Italia perché hanno l'incremento percentuale nullo, nonché 10 comuni con percentuale di espansione superiore al 40%, per un totale di 350 comuni.

Amministrazioni comunali - Analisi delle risorse pro-capite 1984 al netto della rata ammortamento mutui 1982: ripartizione dei Comuni in montani e non montani

	Non montani			*Parzialmente montani*			*Interamente montani*			*Montani*		
	N. comuni	*Pro-capite*	*Coeff. var.*	*N. comuni*	*Pro-capite*	*Coeff. var.*	*N. comuni*	*Pro-capite*	*Coeff. var.*	*N. comuni*	*Pro-capite*	*Coeff. var.*
I	187	255	0,61	8	340	0,34	542	270	0,56	550	271	0,56
II	406	241	0,32	30	316	0,26	676	268	0,50	706	270	0,49
III	733	203	0,33	127	278	0,31	936	241	0,37	1.063	245	0,37
IV	515	203	0,27	89	238	0,26	494	235	0,30	583	235	0,29
V	671	189	0,31	133	228	0,26	430	232	0,32	563	231	0,31
VI	754	187	0,28	154	215	0,28	230	216	0,29	384	216	0,29
VII	394	218	0,26	84	237	0,32	75	231	0,28	159	234	0,31
VIII	238	246	0,22	62	249	0,20	23	244	0,30	85	248	0,23
IX	29	329	0,22	15	329	0,25	3	299	0,49	18	324	0,30
X	30	329	0,19	3	355	0,06	1	185	0,00	4	313	0,24
XI	5	471	0,09	3	436	0,24	0	0	0,00	3	436	0,24
XII	3	498	0,14	1	425	0,00	0	0	0,00	1	425	0,00
XIII	1	506	0,00	1	331	0,00	0	0	0,00	1	331	0,00

Così sono stati evidenziati duecento aggregati significativi, dei settecento possibili teoricamente, in ognuno dei quali compaiono enti con caratteristiche strutturali omogenee. È stata quindi condotta un'analisi progressivamente sempre più incisiva, per raggiungere le successive tappe della ricerca. Prima, sono state studiate le classi demografiche nella loro interezza, con tutti gli enti e con tutte le rispettive caratteristiche, poi sono state studiate le singole caratteristiche per evidenziarne il peso rispetto al comportamento della classe.

L'essenza della ricerca è l'isolamento in ciascuna classe demografica di un gruppo trainante di comuni che nella produzione concreta dei servizi, desumibili dai relativi valori fisici, presentavano connotazioni di solida e concreta omogeneità. Sono gruppi di enti pilota, con dotazione di servizi ordinaria. In ognuno, vi compartecipano enti d'ogni regione e d'ogni tipo. Non ci si trovano quelli fortemente sotto-

dotati e sovradotati. Lo strabiliante è che sono la maggioranza numerica, alla quale appare giusto che si tenti l'accostamento.

Nell'ambito di questi enti definiti *«normali»* sono state costruite le funzioni finanziarie di spesa con appropriate tecniche statistiche: una per i servizi che hanno una variabile dimensionale specifica (servizi a rete, ecc.) ed un'altra per tutti gli altri servizi che, in mancanza di meglio, sono riferibili alla popolazione. Si è anche ricostruito, e ciò è essenziale per la montagna, il peso che ha rispetto alla norma ogni caratteristica strutturale. Lo si può vedere nella tabella finale.

Per comprendere cosa avrebbe significato, specie per i piccoli comuni, l'applicazione d'un sistema del genere, è stato costruito il grafico che segue nel quale alla funzione continua di spesa ordinaria dei servizi riferiti alla sola popolazione è stato sovrapposto l'andamento dell'attuale fondo perequativo. Il fondo perequativo ha coraggiosamente inserito nei meccanismi di riparto sulla base delle intuizioni dell'epoca l'effetto di scala della dimensione. Però, con i calcoli più precisi e lo studio della curva interpolante continua della funzione di spesa è evidente e drammatica la sottodotazione dei piccoli comuni, la sovradotazione dei medi e lo smussamento dei grandi.

Invece, la funzione continua attribuisce a ciascuno il proprio coefficiente ponderale, che varia di abitante in abitante ed è individualizzato. Per i comuni di ridotte dimensioni, spesso montani, ripristina un equilibrio fondamentale.

I coefficienti incrementali e decrementali danno a ciascuna caratteristica strutturale, e quindi anche alla montagna, la sua influenza.

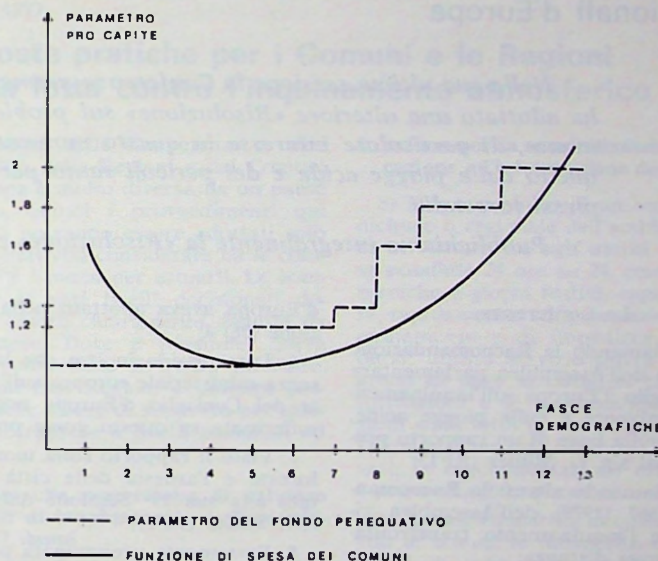
Dalla tabella è facile rilevare, nei comuni parzialmente montani, un fabbisogno finanziario, per i servizi *«a rete»* nettamente superiore alla norma di riferimento, tanto da dar luogo ad un coefficiente incrementale +6% delle dotazioni di base. Per i totalmente montani tali fabbisogni invece non si rilevano. Si può anche notare che i comuni montani, che assolvono di più le funzioni che nella ricerca sono state riferite alla popolazione abbisognano di integrazioni finanziarie, calcolate nel 5 per cento.

Si tratta di dati 1979 e da allora le cose sono cambiate. Non è cambiata però la struttura generale ed è applicabile in pieno la metodologia studiata, se le associazioni ne saranno convinte e le forze politiche lo vorranno.

Di certo è che già dal 1986 è possibile ripartire una frazione grande o piccola dei trasferimenti secondo la logica della curva interpolante finanziaria riferita alla popolazione. Può essere ricalcolata in tempo con i dati dei consuntivi 1983 che già si stanno elaborando e ciò consente di attribuire a ciascuno il suo, senza scalini, ormai inaccettabili sul piano culturale, e con riappropriazione, da parte dei piccoli comuni, d'una realtà finanziaria non eludibile.

Per il seguito possono essere discusse le caratteristiche strutturali e calcolate le relative incidenze sulla normalità, con piena considerazione dei valori, del peso e delle necessità anche della montagna.

Diagramma del parametro pro capite relativo alla dimensione demografica



Fascia 1. da 0 a 500 abitanti
» 2. da 500 a 999 »
» 3. da 1.000 a 1.999 »
» 4. da 2.000 a 2.999 »
» 5. da 3.000 a 4.999 »
» 6. da 5.000 a 9.999 »
» 7. da 10.000 a 19.999 »
» 8. da 20.000 a 59.999 »
» 9. da 60.000 a 99.999 »
» 10. da 100.000 a 249.999 »
» 11. da 250.000 a 499.999 »
» 12. da 500.000 a 1.499.999 »
» 13. oltre 1.500.000 abitanti

Coefficienti incrementali per modalità

	Servizi con dimensione specifica			*Servizi con dimensione demografica*		
	0	*1*	*2*	*0*	*1*	*2*
Evoluzione demografica	1,11	1	1,07	1,29	1	0,94
Altimetria	1,02	1,06	0,94	0,95	0,97	1,05
Attività economica	0,95	0,99	1,22	0,96	0,97	1,21
Turismo	0,99	1,04		0,96	1,23	

EVOLUZIONE DEMOGRAFICA
0 = comuni in via di spopolamento
1 = comuni stazionari
2 = comuni in via di popolamento

ALTIMETRIA
0 = comuni di pianura
1 = comuni parzialmente montani
2 = comuni interamente montani

ATTIVITÀ ECONOMICA
0 = comuni agricoli
1 = comuni industriali
2 = comuni terziari

TURISMO
0 = comuni non turistici
1 = comuni turistici

Morte delle foreste, asfissia delle città: azione delle collettività locali e regionali

Una "Risoluzione" adottata dalla Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d'Europa

Nella sua ultima sessione la Conferenza permanente dei Poteri locali e regionali d'Europa ha adottato una ulteriore «Risoluzione» sui problemi dell'ambiente e della lotta all'inquinamento, di particolare interesse in questo momento in cui molto si parla di fenomeni quali quello delle piogge acide e dei pericoli tanto per gli agglomerati urbani quanto per i complessi forestali.

Pubblichiamo integralmente la «Risoluzione» ed il relativo allegato con proposte operative.

La Conferenza,

1. Richiamando la Raccomandazione 977 (1984) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'inquinamento dell'ambiente e sulle piogge acide, adottata sulla base di un rapporto presentato dal sig. G. Müller (RFT);

2. Richiamando altresì la Raccomandazione 867 (1979) dell'Assemblea riguardante l'inquinamento transfrontaliero a lunga distanza;

3. Richiamando la Risoluzione adottata il 20 gennaio 1984 dal Parlamento Europeo su *«La lotta contro le piogge acide»*, sulla base di un rapporto presentato dal sig. H.J. Muntingh;

4. Congratulandosi con la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, per aver adottato nel 1979 una Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, entrata in vigore nel 1983, e lamentando il fatto che tale Convenzione non sia stata ancora ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

5. Lamentando che la grande Conferenza europea sull'inquinamento dell'ambiente, organizzata dal Consiglio d'Europa nel 1964 su iniziativa dell'Assemblea parlamentare — che aveva permesso di individuare per tempo un problema molto grave dell'Europa e del mondo — non si sia tradotta in un'azione concreta, dato che il Comitato di esperti sull'inquinamento dell'ambiente, creato nel 1966, si è arenato nei lavori già dal 1973 per mancanza di volontà politica, facendo mancare così un concreto seguito alla *«Dichiarazione dei principi sulla lotta contro l'inquinamento dell'ambiente»* che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa aveva adottato nella Risoluzione (68) 4;

6. Lamentando inoltre che la Conferenza ministeriale europea sull'Ambiente del Consiglio d'Europa non si sia soffermata su questo grave problema;

7. Visto il rapporto sulla morte delle foreste e l'asfissia delle città presentato alla sua 19ª Sessione dal sig. Ulrich Mentz (RFT);

8. Fortemente preoccupata per il rapido aumento dell'inquinamento atmosferico degli ultimi anni, che attualmente causa, anche attraverso il fenomeno delle piogge acide, la morte delle foreste, di alcuni laghi e corsi d'acqua, e per il futuro un intollerabile livello di acidità del suolo, la perdita di impieghi nell'industria del legname o nel turismo; in città la distruzione di alcune costruzioni, di alberi e spazi verdi, e a lungo andare una minaccia alla salute dell'uomo stesso e alla sua sopravvivenza;

9. Deplorando le perdite finanziarie causate da tali fenomeni, direttamente o indirettamente, ai bilanci delle collettività territoriali, in aggiunta alla crisi attuale delle finanze pubbliche;

10. Convinta che i poteri locali e regionali hanno una grande responsabilità in questo settore verso i cittadini e che collaborando con loro e con le istituzioni nazionali e internazionali possono contribuire direttamente influendo sulle soluzioni che questi complessi fenomeni esigono;

11. Raccomanda ai Comuni e alle Regioni di usare tutti i mezzi a loro disposizione, in base alle competenze e alle risorse loro proprie, per contribuire a controllare l'inquinamento atmosferico e a creare un clima politico che permetta a tutti i livelli di prendere i provvedimenti necessari e di far riferimento a tale scopo ai provvedimenti elencati nell'allegato;

12. Raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa:

I) di studiare attentamente, in vista della sua adozione, la proposta dell'Assemblea di una convenzione del Consiglio d'Europa per coinvolgere questa organizzazione nella lotta contro l'inquinamento dell'ambiente, a livello nazionale, della Comunità Europea e della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

II) di dotarsi di una struttura di coordinamento per influire maggiormente sulle negoziazioni con gli altri principali paesi inquinanti (per esempio paesi dell'est, Stati Uniti, ecc.) e per assicurare un'attuazione efficace e rapida della Convenzione nelle Nazioni Unite del 1979;

III) di invitare i Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa ad adottare una politica comune per la lotta contro l'inquinamento causata dagli scarichi di tutti i veicoli a motore e prendendo dei provvedimenti per installarvi progressivamente dei dispositivi antinquinamento e, nel frattempo, imporre una velocità inferiore da applicare a tutti i veicoli non ancora dotati di tali dispositivi;

IV) di convocare prontamente a tale scopo (v. parag. 12. I, II e III) una apposita conferenza dei Ministri europei dell'Ambiente con la partecipazione della Commissione delle Comunità Europee;

V) di chiedere al CDSN (Comitato europeo per la salvaguardia della natura e delle risorse naturali) di predisporre e di pubblicare un catasto europeo permanente e il più preciso possibile dei danni causati alle foreste;

VI) di incaricare il Bureau di studio e di documentazione per la cooperazione transfrontaliera di elaborare un accordo-tipo per la lotta contro l'inquinamento dell'ambiente nelle regioni transfrontaliere, inserito nella Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali e sulla base del lavoro condotto nell'ambito del CDSN, del CDCJ (Comitato europeo della cooperazione giuridica) e del CDRM (Comitato direttivo per i problemi regionali e municipali) nel 1975;

VII) di sollecitare gli organismi di ricerca e l'industria nei paesi membri a rafforzare e ad accelerare gli sforzi per sviluppare le energie alternative e i motori per veicoli non inquinanti;

13. Auspica che il Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee:

I) adotti al più presto la proposta di direttiva della Commissione che fissa, a livello comunitario, i valori-limite di emissione per il diossido di zolfo, le polveri e l'ossido di azoto;

II) fissi dei limiti obbligatori per l'inquinamento dell'aria, in particolare per gli scarichi dei veicoli a motore;

14. Sostiene i lavori della Commissione delle Comunità Europee per una rapida adozione, da parte del Consiglio, delle proposte di direttive che fissino norme in materia di inquinamento atmosferico, in particolare volte a ridurre gli scarichi dei veicoli a motore, e per fissare delle norme che non si contentino di congelare il livello attuale di inquinamento, ma abbiano per risultato la sua sensibile riduzione, oltre che norme per la qualità dell'aria; e raccomanda infine alla Commissione di perseguire questi obiettivi con determinazione;

15. Incarica la sua Commissione dell'Ambiente e dell'Urbanistica:

I) di accogliere e attuare prontamente la proposta della Risoluzione 107 (1979), punto 8, per l'organizzazione di una riunione delle collettività regionali renane, per discutere i loro principali problemi sull'ambiente; o almeno riunire quelle tra loro che hanno comuni situazioni ambientali, per esempio nel Reno superiore;

II) di organizzare o di collaborare all'organizzazione di uno scambio di esperienze o di incontri con gli organismi responsabili delle reti di stazioni di misurazione dell'inquinamento dell'aria (v. parag. 1. a dell'allegato);

16. Chiede al suo Bureau di far conoscere, secondo lo spirito della Risoluzione 138 (1983) sulla politica di informazione della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa, l'allegato alla presente risoluzione alle Associazioni nazionali dei poteri locali e regionali, chiedendo loro di assicurarsi della realizzazione da parte dei membri delle proposte che li riguardano;

17. Considerando i rapporti allarmanti relativi alla morte delle foreste e l'estensione del fenomeno in Europa, e sapendo che il suolo, la falda freatica, le costruzioni storiche e moderne, la vita degli animali e la salute dell'uomo sono ugualmente minacciati dagli effetti dell'inquinamento atmosferico, i rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali che partecipano alla 19ª Sessione plenaria della CPLRE ne facciano appello agli organi ministeriali della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa perché contribuiscano ad assicurare ai nostri figli un ambiente abitabile, accordandosi sulla immediata imposizione per l'introduzione dei veicoli a motore non inquinanti, in ogni caso ben prima del 1° gennaio 1989. Per parte loro, le autorità locali e regionali si impegnino a prendere al più presto tutti i provvedimenti di loro competenza per proteggere l'ambiente.

ALLEGATO

Proposte pratiche per i Comuni e le Regioni per la lotta contro l'inquinamento atmosferico

La natura delle competenze e delle possibilità delle Regioni e dei Comuni in Europa è molto diversa da un paese all'altro, quindi i provvedimenti qui proposti potranno essere adottati solo se la collettività considerata ha le competenze e i mezzi per attuarli. Le competenze ai vari livelli decisionali dovranno essere chiaramente definite da ogni paese. Dove è possibile, dovrà essere competente il livello inferiore. In alcuni casi Regioni e Comuni possono anche essere di supporto per azioni già intraprese a livelli nazionali ed europei.

1. Misure che permettono di valutare i tassi di inquinamento e di constatare i danni

a) Creazione di una rete di stazioni di misurazione dell'inquinamento dell'aria per analizzare i fattori dell'inquinamento atmosferico in quartieri e in luoghi particolarmente esposti nelle zone interessate; questa rete permetterà di identificare i contaminatori e di far scattare un piano d'urgenza contro lo smog in una situazione critica; sarà utile che Comuni e quartieri stabiliscano regolari statistiche ed un atlante dell'inquinamento atmosferico; il dipartimento interessato dovrà disporre di una équipe mobile per agire dovunque venga segnalato un grave inquinamento;

b) Compilazione di quartieri e di Comuni di statistiche di alcune malattie legate all'inquinamento, specie quelle delle vie respiratorie;

c) Messa a punto di un bilancio periodico della salute delle foreste sulla base di una rete sistematica di punti di osservazione, o degli alberi urbani sul territorio della collettività interessata;

d) Messa a punto di un bilancio periodico dei danni causati dall'inquinamento atmosferico al partimonio artistico.

2. Azione per la sensibilizzazione, l'educazione e l'informazione del pubblico

a) Messa a punto di un servizio municipale o regionale dell'ambiente aperto ai visitatori e agli utenti telefonici, se possibile 24 ore su 24, comprese domeniche e giorni festivi, capace di agire rapidamente su segnalazione di inquinamento e di impedirne il diffondersi; questo servizio dovrà essere in grado di dare ai cittadini tutte le informazioni e le raccomandazioni possibili sulla lotta contro l'inquinamento, l'eliminazione dei rifiuti, i danni rilevati, la regolamentazione esistente ed i provvedimenti presi;

b) Azione educativa in collaborazione con le scuole, le università e gli organismi di formazione continua; visite organizzate per mostrare i danni più significativi nelle foreste o nelle aree urbane;

c) Continua diffusione tra il pubblico, con ogni mezzo, di precise informazioni sull'inquinamento e sui danni verificatisi, i provvedimenti presi o proposti;

d) Discussione aperta e permanente con le associazioni per la difesa dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento;

e) Assegnazione di premi (tipo «*villaggio fiorito*») alle collettività e ai privati per ogni attività o proposta in grado di ridurre in modo significativo l'inquinamento atmosferico;

f) Azioni per incentivare l'uso di mezzi di trasporto in comune, di biciclette e, per le brevi distanze, anche il camminare;

g) Azione di Comuni e Regioni forestali per informare i turisti della sorte delle foreste;

h) Cooperazione intensiva con i mass media per diffondere attività di riduzione del tasso di inquinamento.

3. Misure urbanistiche

a) Mantenimento o introduzione nel tessuto urbano di corridoi di areazione per la dispersione dell'aria inquinata.

b) Installazione di eventuali industrie inquinanti al di fuori degli agglomerati e di tal fatta che i venti dominanti non riportino l'aria inquinata verso gli agglomerati, e previsione di sistemi filtro dei loro gas.

c) Sviluppo dei trasporti pubblici (di preferenza con energie non inquinanti come l'elettricità);

d) Ingrandimento e introduzione generalizzata di zone pedonali (non inquinate) e sviluppo delle vie urbane a «*circolazione limitata*» (Wohnstrasse);

e) Estensione delle zone di circolazione riservata ai residenti;

f) Introduzione o miglioramento dei sistemi di segnalazione automatica per assicurare una migliore fluidità della circolazione;

g) Sviluppo di piste ciclabili e di corsie per autobus;

h) Costruzione di strade periferiche e sviluppo del sistema «*parcheggia e passeggia*»;

i) Moltiplicazione degli spazi verdi urbani;

j) Zone urbane moltifunzionali (abitazioni, attività industriali e terziarie, tempo libero) per evitare lunghi spostamenti;

k) Sviluppo delle installazioni di riscaldamento collettivo, per eliminare le fonti di inquinamento del riscaldamento individuale, o collegamento obbligatorio a sistemi di riscaldamento «*puliti*» (gas, elettricità, ecc.) e controlli periodici delle installazioni di riscaldamento (bruciatori, ecc.);

l) Ampliamento e rivalorizzazione delle zone di giardini aperti;

m) Adozione di norme che favoriscano l'isolamento delle costruzioni.

4. Provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento

a) Decreti municipali o regolamenti regionali che fissano le norme più vincolanti per gli scarichi di quelle fissate ai livelli superiori, o che prevedano tasse speciali per le aziende più inquinanti;

b) Azione interna sulle aziende inquinanti (per es. officine di incenerimento, centrali elettriche, riscaldamento a distanza, ecc.) nelle quali la Regione o il Comune sono rappresentati (per es. come azionari) per l'installazione di filtri o per la sostituzione di vecchie installazioni;

c) Azione sulle industrie inquinanti e su case private per l'installazione di filtri o la sostituzione di alcune installazioni con energie più pulite con ogni mezzo: divieti, note di carico, sovvenzioni, vantaggi fiscali;

d) Installazione del parco vetture della collettività territoriale con catalizzatori per l'utilizzo di benzina senza piombo e sviluppo di una rete corrispondente di stazioni di benzina;

e) Divieto di uso di macchine private, di alcune installazioni di riscaldamento o industriali in periodo di inquinamento acuto (smog);

f) Divieto di utilizzo di alcuni prodotti tossici o pericolosi (specie diserbanti, sali, ecc.) sulle vie pubbliche (strade, viali, cimiteri, strade ferrate, ecc.);

g) Realizzazione di una rete efficace e gratuita di raccolta selettiva di rifiuti inquinanti (olii usati, copertoni, batterie, prodotti farmaceutici, lacche, ecc.); eliminazione controllata di questi rifiuti che non devono entrare nelle centrali di incenerimento; pene severe per i contravventori;

h) Studio privilegiato delle procedure selettive di eliminazione dei rifiuti che rispettino l'ambiente e che non richiedano combustione.

5. Cooperazione interregionale e intercomunale: pressioni sui livelli superiori

a) Attraverso la cooperazione tra le collettività territoriali limitrofe per l'attuazione di stazioni di misurazione dell'inquinamento, di statistiche, di rilevazione di danni, della sensibilizzazione e dell'informazione dei cittadini;

b) Attraverso associazioni nazionali dei poteri locali e regionali, pressione sui Governi per fissare norme base e per l'introduzione di controlli severi ed efficaci;

c) Attraverso la Conferenza permanente dei poteri locali e regionali dell'Europa e le Associazioni internazionali dei poteri locali e regionali, pressione sulle istituzioni europee per adottare provvedimenti efficaci per ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico e per appoggiare le richieste fatte dal punto 11 al punto 13 della presente Risoluzione.

Il Consiglio d'Europa adotta la "Carta dell'Autonomia locale"

La «*Carta europea dell'autonomia locale*» è stata adottata il 27 giugno dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla base di un testo messo a punto dalla Conferenza dei Ministri europei responsabili delle collettività locali riuniti a Roma nel novembre '84, e si aggiungerà ormai alle altre grandi convenzioni elaborate dall'Organizzazione dei «21» quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Convenzione culturale.

Si tratta infatti del primo strumento giuridico multilaterale che definisce e che garantisce i principi dell'autonomia locale, uno dei pilastri della democrazia che il Consiglio d'Europa ha come missione di difendere e di sviluppare.

La nuova carta sarà firmabile nell'ambito della XX Sessione della Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (CPLRE) che si terrà a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre 1985. Sono infatti gli eletti locali riuniti in seno alla CPLRE che hanno proposto il primo progetto di Carta, chiedendo ai governi di impegnarsi a rispettare e a sviluppare l'autonomia politica, amministrativa e finanziaria delle collettività locali.

Questa Convenzione enuncia il fondamento costituzionale e giuridico dell'autonomia locale, ne precisa il concetto e la portata, prevede l'adattamento delle strutture e dei mezzi amministrativi ai compiti delle collettività locali, regola le condizioni dell'esercizio delle responsabilità degli eletti, descrive i principi che reggono il controllo amministrativo degli atti e le risorse finanziarie delle collettività.

Sono ugualmente sottolineate le regole di protezione dei limiti territoriali locali, il diritto di associazione sia a livello nazionale che europeo e la protezione legale delle collettività locali e della loro autonomia attraverso una via di ricorso giurisdizionale.

Il testo della Carta può essere ottenuto con domanda indirizzata al Servizio Stampa del Consiglio d'Europa, 67006 Strasburgo Cedex.

Qui riportiamo un riassunto del suo contenuto.

Il contenuto della Carta dell'autonomia locale

La Carta europea dell'autonomia locale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 27 giugno 1985 come convenzione multilaterale, costituisce il risultato di un processo avviato nell'ambito della Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (CPLRE), l'assemblea rappresentativa delle collettività locali e regionali dei 21 paesi membri del Consiglio d'Europa.

La CPLRE aveva reclamato da molto tempo uno strumento giuridico che potesse sopperire all'assenza di criteri europei comuni che permettessero di misurare e di salvaguardare l'autonomia delle collettività di base che sono le più vicine al cittadino e che gli offrono la possibilità di una partecipazione effettiva alle decisioni suscettibili di modificare il suo modello di vita quotidiano.

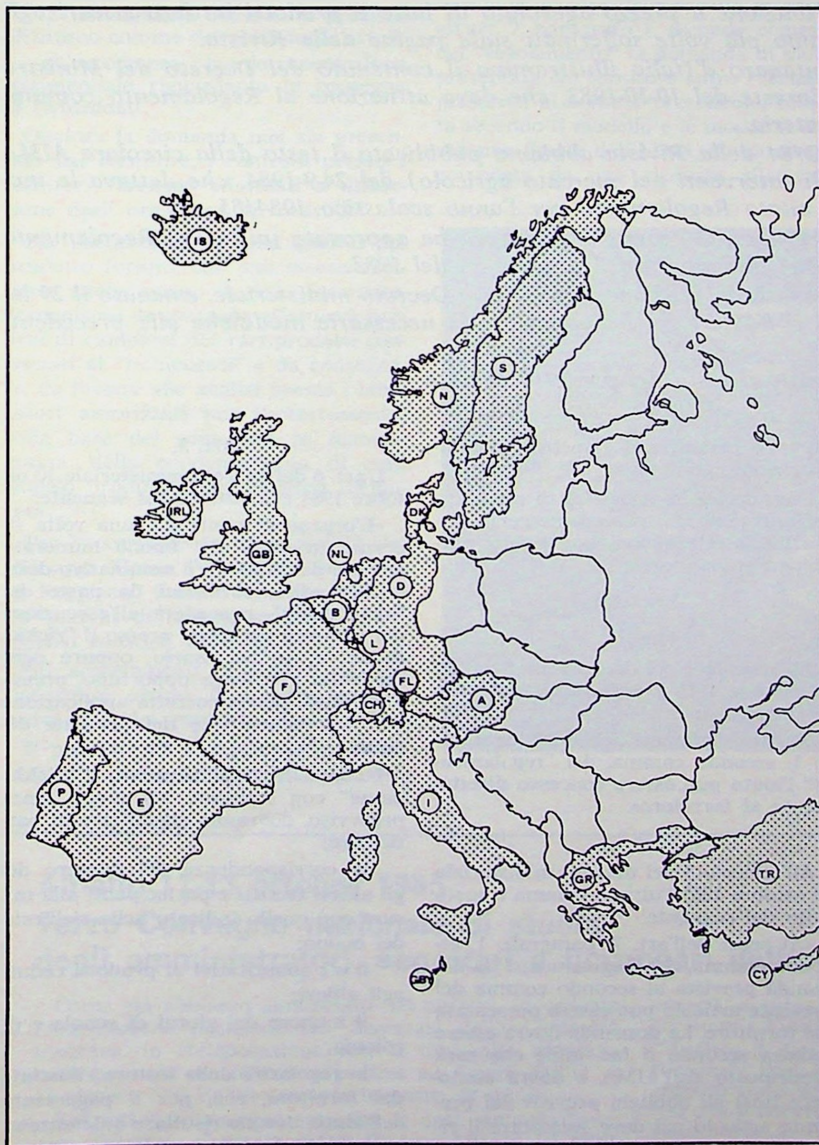
La nuova Carta impegna le parti contraenti ad applicare le norme fondamentali che garantiscano l'autonomia politica, amministrativa e finanziaria delle collettività locali. Essa costituisce così la manifestazione, a livello europeo, della volontà politica di tradurre, a tutti i livelli dell'amministrazione territoriale, i principi difesi dal momento della fondazione del Consiglio d'Europa, che vuole essere garante della coscienza democratica dell'Europa e difensore dei diritti dell'uomo nella loro più vasta accezione. Il grado di autonomia delle collettività locali può essere considerato come la pietra di paragone di una vera democrazia.

È la CPLRE che ha elaborato un primo progetto di Carta e l'ha sottoposto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1982; quest'ultimo l'ha rinviato per un riesame al comitato permanente di cooperazione intergovernativo competente, il Comitato Direttivo per le Questioni Regionali e Municipali (CDRM). Il testo così riesaminato ha ottenuto l'appoggio della sesta Conferenza dei Ministri europei responsabili delle collettività locali che si è tenuta a Roma dal 6 all'8 novembre 1984 e che ha raccomandato la sua adozione sotto forma di convenzione dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ciò che è avvenuto il 27 giugno 1985.

La Convenzione è suddivisa in due parti. La prima tratta del fondamento costituzionale e legale dell'autonomia locale, del concetto che la regge e che poggia sul suffragio universale; della portata dell'autonomia locale, fondata sul *«principio di sussidiarietà»*, che vuole che l'esercizio delle responsabilità pubbliche debba spettare, di preferenza, alle autorità più vicine ai cittadini, poiché il livello superiore non è preso in considerazione se non quando la coordinazione o l'esecuzione delle funzioni non è più possibile, o è meno efficace, al livello immediatamente inferiore; della protezione dei limiti territoriali delle collettività locali; dell'adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettività locali; delle condizioni dell'esercizio delle responsabilità a livello locale; del controllo amministrativo degli atti delle collettività locali che deve essere normalmente di legittimità e non di opportunità; delle risorse finanziarie delle collettività locali e della protezione legale dell'autonomia locale.

La seconda parte contiene delle disposizioni diverse che concernono segnatamente gli impegni degli Stati che aderiscono alla convenzione, le entità territoriali alle quali la Carta si applica, le modalità relative alla firma, alla ratificazione e all'entrata in vigore della Carta, ecc.

Un rapporto esplicativo è allegato alla Carta.



I 21 Stati membri del Consiglio d'Europa

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania (Repubblica Federale), Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Distribuzione dei prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici

Modificato il Decreto Ministeriale attuativo del Regolamento CEE n. 2167/83

Sul tema della distribuzione a prezzo agevolato di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole ci siamo più volte soffermati sulle pagine della Rivista.

Nel n. 2/84 del Montanaro d'Italia illustrammo il contenuto del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 10-10-1983, che dava attuazione al Regolamento comunitario n. 2167/83 sulla materia.

Per ultimo, sul n. 12/84 della Rivista abbiamo pubblicato il testo della circolare AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) del 24-9-1984, che dettava le modalità di esecuzione del citato Regolamento per l'anno scolastico 1984/85.

Nel giugno scorso la Comunità economica europea ha approvato un nuovo Regolamento (il n. 1716/85 del 24-6-1985) che modifica il precedente del 1983.

Si è quindi resa necessaria la predisposizione di un Decreto ministeriale, emanato il 29 luglio 1985 (G.U. n. 193 del 17-8-1985) che ha apportato le necessarie modifiche alle precedenti disposizioni.

Riproduciamo di seguito il testo del predetto decreto.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Decreto 29 luglio 1985

Modificazione al decreto ministeriale 10 ottobre 1983 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 10 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983, che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 10 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985;

Visto il regolamento CEE n. 1716/85 della commissione del 24 giugno 1985, che modifica il regolamento CEE numero 2167/83 che prevede la possibilità per i fornitori di agire in qualità di richiedenti dell'aiuto e di ricevere l'aiuto medesimo, a condizione che il fornitore si impegni a rispettare gli obblighi stabili per il richiedente e a sottostare alle misure di controllo stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie;

Considerata la necessità di modificare le disposizioni precedentemente impartite, in relazione all'intervenuta normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Tuttavia ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del "regolamento" l'aiuto può essere concesso direttamente al fornitore».

Art. 2.

All'articolo 3 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del "regolamento" la domanda prevista al secondo comma del presente articolo può essere presentata dal fornitore. La domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile che sarà predisposto dall'AIMA e dovrà contenere tutti gli obblighi previsti dal presente articolo cui deve sottostare il richiedente, e dovrà essere, altresì, accompagnata da un documento rilasciato dal richiedente, nel quale dovranno figurare, oltre alle indicazioni previste all'art. 6, paragrafo 3, del "regolamento", il nome e l'indirizzo del fornitore».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è sostituito dal seguente:

«L'organo di controllo, una volta ricevuta la copia del buono numerato emesso dall'AIMA e il nominativo della o delle ditte fornitrici da parte del "richiedente", procederà all'esecuzione dei controlli necessari presso il "richiedente" e, se necessario, oppure ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presso i fornitori, per la corretta applicazione del "regolamento" e del presente decreto.

I controlli, eseguiti presso il "richiedente" con ispezioni sul luogo senza preavviso, dovranno riguardare in particolare:

la corrispondenza del numero degli allievi iscritti e partecipanti alla misura con quello indicato nella richiesta del buono;

il o i quantitativi di prodotti ceduti agli allievi;

il numero dei giorni di scuola e di colonia;

la regolarità delle fatture rilasciate dal fornitore, che, per il pagamento dell'aiuto, devono risultare quietanzate;

la rispondenza qualitativa dei prodotti consegnati dal fornitore con quella indicata nella richiesta del buono;

l'integrale ripercussione dell'aiuto sul prezzo pagato dagli allievi beneficiari;

nel caso di applicazione del precedente art. 2, secondo comma, la disponibilità di adeguate attrezzature di distribuzione e la regolare tenuta della contabilità giornaliera di carico e scarico.

Qualora ci si avvalga della facoltà prevista al precedente art. 3, ultimo comma, gli organismi incaricati dei controlli dovranno effettuare presso i fornitori i seguenti ulteriori accertamenti:

l'accertamento, attraverso l'esame della documentazione contabile, della provenienza dei prodotti forniti;

la tenuta della contabilità prevista all'ultimo comma del precedente art. 4;

all'occorrenza, la documentazione commerciale riguardante le consegne ai richiedenti.

Qualora la domanda non sia presentata dal fornitore, i controlli presso i fornitori verranno effettuati a discrezione degli organismi di controllo.

Per l'accertamento della qualità del prodotto fornito, che può essere effettuato anche presso la ditta fornitrice, l'organismo di controllo effettuerà prelievi di campioni dei vari prodotti consegnati ai "richiedenti" e da consegnare, da inviare alle analisi presso i laboratori autorizzati per l'accertamento, sulla base del contenuto in materia grassa, della corrispondenza di ogni singolo prodotto alla categoria dichiarata.

Per l'accertamento della qualità dei formaggi "Grana Padano" e "Parmigiano Reggiano" fanno fede l'apposizione dei marchi di origine apposti dai rispettivi consorzi di tutela.

Gli accertamenti qualitativi devono riguardare altresì la qualità sana e mercantile del prodotto fornito.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del "richiedente" e del "fornitore", verbalizzato e sottoscritto dalle due parti.

Eventuali irregolarità riscontrate dovranno essere immediatamente comunicate all'AIMA, al "richiedente" e/o al "fornitore"».

Art. 4.

All'articolo 7 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del pagamento dell'aiuto, qualora ci si avvalga della facoltà prevista all'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del "regolamento" la domanda di aiuto presentata dal fornitore entro i termini prescritti al comma precedente, redatta secondo il modello e le modalità che saranno fissate dall'AIMA, dovrà essere corredata da una ricevuta rilasciata dal richiedente, comprovante l'effettiva consegna dei quantitativi di prodotto per i quali è stato richiesto il pagamento dell'aiuto».

Art. 5.

All'articolo 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è aggiunto il seguente comma:

«L'AIMA provvederà, altresì, a fissare i criteri per l'applicazione dell'art. 7, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento».

Art. 6.

All'allegato 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 le quantità indicate alla categoria IV di «57,2 e 114,4» sono sostituite da «73,5 e 147».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1985.



(Foto F. Bortolozzo - Torino)

Amalfi, 11-13 ottobre 1985
Terzo Convegno nazionale di studio degli amministratori, segretari e funzionari delle Comunità montane

Come già abbiamo annunciato nel numero precedente l'Associazione nazionale dei Segretari delle Comunità montane, in collaborazione con la Comunità montana della penisola amalfitana, organizza ad Amalfi dall'11 al 13 ottobre 1985 un'interessante incontro di studio.

Relatori del convegno saranno: il dott. Antonio Giuncato, Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno a cui è stato affidato il tema «*Perequazione finanziaria per i Comuni e nuove speranze per la montagna*»; il prof. Danilo Agostini ed il prof. Giorgio Franceschetti, dell'Università di Padova, tratteranno del «*Ruolo programmatorio e di tutela ambientale della Comunità montana nella riforma dell'ordinamento delle autonomie locali*».

Inoltre il dott. Sergio Borri, Direttore della Divisione Personale Enti Locali del Ministero dell'Interno, riferirà circa lo stato dell'applicazione del D.P.R. 347/83 e le ipotesi e le prospettive dell'accordo per il prossimo triennio, visto anche lo specifico dibattito nella Commissione per l'accordo di lavoro del personale degli enti locali e sulla particolarità della posizione dei segretari delle Comunità montane all'interno dell'accordo stesso.

Il dott. Edoardo Martinengo, Presidente dell'UNCEM, introdurrà i lavori del convegno che sarà presieduto dal Presidente dell'ANASCOM, dott. Ugo Giarletta.

Il tempo e la vita

Vicende del Sud: emigrazione, povertà, rapporti umani: un romanzo — secondo l'accezione più vera — con vicende vissute e meglio narrate da Domenico Dalessandri, membro della Giunta esecutiva dell'UNCEM, alla sua seconda prova letteraria. Questo libro («Il tempo e la vita», edizioni Laterza) vuole dare al lettore «la possibilità di riflettere su una realtà che nonostante tutte le conquiste sociali degli ultimi tempi è ancora esistente in gran parte d'Italia».

Pubblichiamo volentieri le impressioni che il prof. Vincenzo Verrastro, già Presidente della Regione Basilicata e Presidente del Mediocredito di Basilicata ha voluto inviare con una lettera al prof. Dalessandri sulla sua opera appena pubblicata.

M. Ch.

Caro Mimì,

Ho, finalmente, letto il tuo romanzo, con vero piacere. Peccato che non l'ho fatto prima: un godimento ritardato.

Vi ho trovato un Dalessandri più maturo di pensiero e di stile rispetto ad *«Io che sono un uomo»*, ma anche tanta della freschezza e dei colori della Valle nella quale lo hai ideato e scritto. Tanti squarci del mondo, dei sentimenti e della cultura della nostra gente che vive la sua attesa del domani diverso il quale, però, ripete per lo più lo schema ripetitivo di sempre.

Tu hai colto nell'episodio di Serena l'anelito profondo di rompere la monotonia e tentare, seppur temerariamente, un'esperienza diversa, sulle ali di un sogno troppo bello perché possa essere sacrificato al rito delle consuetudini maritali del paese o alla rassegnazione rinunciataria dei pavidi.

Serena fugge con audacia e intensità di volere. Ma la sua breve vicenda mi ha fatto pensare a quello che da bambini abbiamo, tante volte, osservato accanto al camino: la scintilla fuggita dal ceppo che percorre, rapida, una traettoria lontana, ma presto si ripiega nella cenere senza che abbia acceso un fuoco nuovo.

Questa è Serena. La cui figura è ben delineata nell'anima vibrante e nelle fattezze fisiche armoniose e fresche: uno dei tanti fiori che sbocciano, si aprono al sole della vita, sprigionano intelligenza ed iniziativa nel nostro popolo.

La narrazione della vicenda avvince il lettore e lo trascina negli sviluppi dello storia tutta incentrata sui due protagonisti. I quali approdano a Firenze da regioni lontane e diverse: da culture e formazione umana pur esse profondamente diverse tra loro: ambedue però sospinti dalla comune esigenza di evadere e di crearsi una vita nuova.

Nella giovinezza sognante di Serena irrompe, carica di sentimento, l'attenzione di Paolo, sul sagrato di S. Croce. Sono diversi gli itinerari di vita che li hanno sospinti a Firenze. Paolo vi è arrivato esasperato dalla furia possessiva di una suocera tirannica e mortificante; Serena ossessionata dal desiderio di cambiare rispetto agli schemi inappaganti della società del Sud.

Ma le due esperienze di vita tanto distinte tra loro non fanno da barriera ad un incontro di sogno nel quale l'una e l'altro coltivano il nuovo che è nato e cresce nel loro cuore.

Accanto al nuovo che è nato e che coltivano, ambedue si portano dentro valori comuni di onestà e di rispetto per l'educazione ricevuta, quasi una voce che parla nel segreto della loro coscienza: che li frena negli impulsi veementi o li tormenta, con il rimorso, quando il fuoco è divampato. I due personaggi passano presto dall'incanto dell'aurora mattinale al turbine del meriggio: dal monumentale tempio di S. Croce inondato di sole primaverile ai fatali abbandoni dello studio nella sera solitaria. Una storia intensa che tocca rapidamente i vertici del delirio e della desolazione.

Come le tante che si consumano frequentemente nella società opulenta del Nord dove inesperte giovinezze del Mezzogiorno emigrano per sottrarsi alla morsa della povertà e della inoccupazione. Storie non scritte sulla carta, ma incise spesso drammaticamente nella vita e nel destino delle famiglie del Sud.



Quella da te brillantemente descritta non è affatto lontana dalla storia vissuta da tanti in questo convulso dopoguerra italiano.

Paolo e Serena hanno una psicologia semplice e naturale: più schietta quella di Serena, più inquieta e sofferta quella di Paolo.

Il loro pensare non sempre coincidente con il loro agire è espressivo di una cultura che sta a cavallo di due mondi: quello dei nostri padri con valori morali ancora orientanti, ma che si vanno via via sempre di più affievolendo nella coscienza dei giovani, specie a contatto con esperienze nuove; e quelli della Società del benessere in cui la prepotenza delle esigenze soggettive di felicità finisce col travolgere residue resistenze della tradizione. Non vale, per una filosofia individualistica, sacrificare ideali di felicità possibili anche se questi rompono con i valori morali, con le tradizioni e con gli stessi affetti familiari.

Il tuo romanzo coglie questa realtà.

Lo stile è altro elemento buono del romanzo: piano, di facile lettura, senza forzature né ricercatezze retoriche; spesso colorito di immagini sobrie ed appropriate. Queste talvolta sono dei veri quadri di ambiente nei quali vive un paesaggio dolce, pieno di luce e di colori.

Le situazioni cosiddette difficili sono affrontate e rappresentate con mano leggera, senza indulgere a compiacenze scabrose di moda.

Dopo la lettura, Serena e Paolo mi sono a lungo rimasti nel pensiero con il loro travaglio, i loro sogni e la tristezza dell'epilogo.

La narrazione quindi lascia il segno e fa pensare: il che non mi pare trascurabile.

Molte congratulazioni e saluti affettuosi.

Vincenzo Verrastro

Chiariti dalla funzione pubblica alcuni aspetti del Contratto nazionale per il personale della Sanità

Il 30 luglio scorso il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha diramato una circolare, riportata integralmente di seguito, tendente a chiarire taluni problemi applicativi dell'Accordo nazionale unico di lavoro per il personale dipendente del comparto sanitario, recepito con il noto DPR 20-6-1983, n. 348, a causa di numerose questioni poste dalle Unità sanitarie locali.

La circolare che pubblichiamo è stata trasmessa a tutti gli enti ed organismi interessati alla concreta applicazione delle norme contrattuali nonché alle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per la Funzione Pubblica

Oggetto: Personale Servizio Sanitario Nazionale. Problemi applicativi dell'accordo di lavoro di cui al DPR 20 giugno 1983 n. 348.

Continuano a pervenire a questa Presidenza del Consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica, numerosi quesiti proposti da Unità sanitarie locali su problemi applicativi dell'accordo di lavoro recepito con DPR 348/1983.

In aggiunta a quanto già comunicato da questo Dipartimento con lettera circolare del 23 maggio 1985 n. 27479, si sottolinea che l'art. 27 della legge quadro sul pubblico impiego — legge 93/1983 — affida a questo Dipartimento compiti di indirizzo generale; pertanto la soluzione di singoli problemi, se non pertinenti con tali compiti, rientra nella competenza degli Assessorati regionali i quali avranno cura di inviare a questo Dipartimento, ai Ministeri della Sanità e del Tesoro copia delle risposte fornite allo scopo di consentire una visione generale delle problematiche scaturenti dall'applicazione dell'accordo.

Negli altri casi e tutte le volte che lo riterranno opportuno, i predetti Assessorati potranno richiedere il parere di questa Presidenza del Consiglio esprimendo peraltro il proprio punto di vista.

Si coglie l'occasione per fornire alcune linee di orientamento in merito a tre particolari problemi, di portata generale, sui quali si è già provveduto, d'intesa con i Ministeri della Sanità e del Tesoro a rispondere a singoli quesiti e che si ritiene utile sottoporre all'attenzione generale.

Personale non di ruolo

Il DPR 348/1983, diversamente da quanto a suo tempo espressamente stabilito dall'ANUL 1979/1982 per il settore ospedaliero, nulla ha disposto nei confronti del personale non di ruolo in servizio presso le Unità sanitarie locali.

Occorre pertanto richiamarsi all'articolo 47 della Legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978 n. 833) il quale dispone che «lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali del rapporto di pubblico impiego».

In tali principi generali rientrano indubbiamente le norme recate dal DL CPS 4 aprile 1947 n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, che attengono la disciplina del rapporto di pubblico impiego per il personale non di ruolo, delle Amministrazioni statali, delle quali diventa quindi destinatario anche il personale non di ruolo delle UU.SS.LL.

Da ciò deriva che a tale personale spetta il trattamento economico relativo al livello iniziale del profilo professionale di appartenenza con la sola progressione economica per scatti biennali del 2,50% e fatto salvo l'inquadramento sulla base del maturato economico al 31 dicembre 1982, se più favorevole.

Ciò fino a quando, ai sensi della legge 20 maggio 1985 n. 207, il personale di che trattasi verrà immesso in ruolo e limitatamente a quello destinatario delle norme di cui alla legge citata.

Personale medico
valutazione anzianità di servizio anteriore al 1-1-1971 ai sensi dell'articolo 54 del DPR 348/1983

Il problema di cui all'oggetto attiene al criterio di valutazione del servizio, ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa, nei confronti del personale medico ex ospedaliero, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1971, data di effettivo inizio del rapporto di lavoro a tempo pieno nel settore ospedaliero.

Al riguardo questa Presidenza del Consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica, deve osservare che la fattispecie proposta attiene alle norme di primo inquadramento di cui all'art. 54 del DPR 348/83 e, segnatamente, ai commi 2°, 9° e 10° dello stesso articolo.

In base a tali norme il computo delle anzianità sull'indennità di tempo pieno ha quale presupposto, indipendentemente dal settore di provenienza, la esclusività del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza, tant'è che per medici provenienti da settori non ospedalieri la computabilità è possibile qualora i medici stessi non abbiano potuto esercitare «per legge o regolamento» la libera professione.

Le predette motivazioni non possono disconoscersi allorché, ai sensi del citato comma dell'art. 54, si proceda alla valutazione del beneficio economico di stipendio derivante dall'anzianità pregressa.

Pertanto, fermo restando che l'anzianità va valutata per intero (o al due per cento per ogni anno o frazione qualora il servizio risulti prestato nella qualifica di appartenenza o in quelle inferiori) il valore iniziale del nuovo

livello di inquadramento da prendere in considerazione, e sul quale viene riconosciuta l'anzianità per il periodo anteriore al 1° gennaio 1971 non può essere che quello relativo al rapporto di lavoro a tempo definito, salvo quanto previsto da eventuali norme di legge o regolamenti.

Se così non si operasse si perverrebbe ad una interpretazione della norma che eluderebbe l'intento di omogeneizzare il trattamento economico in quanto per una categoria di personale sarebbe usato un trattamento diverso rispetto ad altre o comporterebbe l'estensione di benefici economici non previsti dalle norme stesse.

Inquadramento di alcune figure professionali equiparate al personale medico a seguito di pronunce giurisdizionali

Quanto al problema di alcune figure professionali equiparate al medico, a seguito di pronunce giurisdizionali, si fa presente quanto segue.

Come è noto le pronunce giurisdizionali operano nell'ambito della normativa impugnata e non possono quindi estendere il loro effetto al variare della normativa stessa; le sentenze non possono cioè stabilire un principio per cui una volta equiparato equivale a sempre equiparato.

Ciò comporta che le figure professionali equiparate al personale medico (farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, direttori amministrativi) non possono vantare alcuna pretesa in sede di applicazione del DPR 348/1983 in quanto *«nessuna norma o principio dell'ordinamento garantiscono ai dipendenti pubblici, nel caso di modificazioni del trattamento economico, la conservazione delle voci retributive già acquisite»* (cfr. TAR Lazio, Sez. I, 23-5-1984 n. 481) con il solo limite del divieto di *«reformatio in pejus»* sancito dall'articolo 227 del T.U. 3-3-1934 n. 383.

Orbene la giurisprudenza in materia ha chiaramente evidenziato che quest'ultimo divieto postula l'obbligo di conservazione del solo livello globale di retribuzione acquisito dal dipendente (cfr. tra le altre Cons. Stato Sez. VI 12-3-1982, n. 115) con esclusione quindi di compensi *«eventuali»* (cfr. Cons. Stato Sez. V, 6-4-1982, n. 193) che *«vanno conservati solo se, e nella misura in cui, norme espresse o provvedimenti legittimi dell'Amministrazione ne prevedano l'obbligo di corresponsione anche in presenza di una diversa disciplina destinata a regolare il nuovo status giuridico economico del dipendente»* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 1983, n. 117).

Ha chiarito altresì il Consiglio di Stato che il divieto di reformatio in pejus impedisce di peggiorare in senso assoluto il trattamento economico conseguito dal dipendente ma non assicura il diritto di conseguire miglioramenti proporzionali a quelli ottenuti da altri dipendenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18-6-1984, n. 475).

Pertanto l'espresso richiamo contenuto negli artt. 39, 40, 41 e 42 del DPR 348/1983 consente, alla luce delle citate pronunce, di mantenere invariato il trattamento economico globale in godimento al 31 dicembre 1982 da parte del personale equiparato con riassorbimento dell'eccedenza mediante la successiva progressione economica *«a qualsiasi titolo percepita»*.

Né va sottaciuta la particolare previsione contenuta nell'art. 51, 2° comma, del DPR 348/1983.

Le suesposte considerazioni comportano che l'inquadramento del personale di che trattasi, dovrebbe avvenire come di seguito illustrato:

a) determinazione del maturato economico al 31 dicembre 1982 come se il personale non risultasse equiparato (maturato economico teorico);

b) applicazione delle norme di inquadramento di cui al DPR 348/1983;

c) confronto del maturato sub *b*) con il maturato sub *a*), applicazione delle norme di garanzia e determinazione quindi del nuovo trattamento economico spettante in base al nuovo accordo;

d) confronto del trattamento economico sub *c*) con il maturato economico effettivo in godimento al 31 dicembre 1982 nella posizione di equiparato;

e) conservazione della differenza quale assegno personale riassorbibile, come sopra specificato.

Va da sé che non rientrano nel riassorbimento le variazioni dell'indennità integrativa speciale.

Il Ministro
f.to Gaspari

Approvate in Senato le norme transitorie di riforma delle UU.SS.LL.

Solo le Comunità montane perfettamente coincidenti potrebbero gestire anche l'Unità Sanitaria Locale

Il 30 luglio scorso l'Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, l'articolo unico del disegno di legge governativo presentato l'11-6-1985, concernente le disposizioni transitorie in attesa della vera e propria riforma istituzionale delle USL (riproduciamo in calce il testo finale).

Il provvedimento è passato ora al vaglio della Camera per la definitiva approvazione in legge.

Si tratta, in sostanza, di uno stralcio di alcune disposizioni contenute in disegni di legge di riforma delle USL aventi carattere complessivo, scaturiti a seguito dell'ampia riflessione sullo stato di attuazione della riforma sanitaria di particolare attualità in questo momento.

Il testo, come si legge nella relazione della Commissione Sanità del Senato, anticipa talune soluzioni concernenti la tematica degli organi di governo, rispondendo anzitutto ad esigenze immediate, derivanti dalle elezioni amministrative del maggio scorso, connesse al rinnovo dei Comitati di gestione delle USL.

Con particolare riguardo alla posizione delle Comunità montane nel quadro delle emanande norme, verrebbe consentita l'assunzione di funzioni di Unità sanitaria locale solo per quelle Comunità montane perfettamente coincidenti con gli ambiti delle USL definiti a livello regionale.

In base alle nuove norme, se così convertite, su 80 Comunità montane che gestiscono l'USL ne rimarrebbero 67. Ne uscirebbero infatti: 1 in Piemonte, l'unica della Liguria, 1 nel Lazio, le 6 della Campania, 4 in Sardegna.

L'UNCEM aveva subito proposto un emendamento, che non è stato accolto, in sede di discussione del disegno di

legge presso la Commissione Sanità del Senato al fine di mantenere la norma dell'art. 15, secondo comma, lett. c), della legge 833/78.

Alla luce dell'attuale testo, l'Unione ritiene di dover proporre emendamenti migliorativi che tengano conto non solo dell'esigenza di salvaguardare le situazioni esistenti (casi di Comunità montane non perfettamente coincidenti con i limiti delle USL) ma di consentire (vedi l'esperienza della Toscana) la gestione dell'Unità sanitaria locale da parte di organi espressi dalla Comunità montana diversi da quelli istituzionali.

M. B.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

1. In attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così sostituiti:

a) l'assemblea generale è soppressa.

Le relative competenze sono svolte dal Consiglio comunale o dall'assemblea generale della Comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna Unità sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale è determinato dalla Regione e non può superare quello dei componenti assegnati al Consiglio di un Comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei Comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei Comuni associati. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera *b*), il Consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della Comunità montana deliberano in materia di:

1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;

2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;

3) adozione complessiva delle piante organiche;

4) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) articolazione dei distretti sanitari di base.

L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte. In caso di omissione, vi provvede, previa diffida, il Comitato regionale di controllo a mezzo di un commissario;

b) il Comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla Regione secondo le dimensioni dell'Unità sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal Consiglio comunale o dall'assemblea della associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un *curriculum*, che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel Consiglio comunale o nell'assemblea dell'associazione intercomunale, cinque giorni prima dell'elezione.

Qualora l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincida con quello della Comunità montana, le funzioni del presidente o del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla Giunta della Comunità montana;

c) il collegio dei revisori è composto da tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del Tesoro e scelto tra i funzionari del medesimo Ministero, uno designato dalla Regione ed uno dai consigli o dalle assemblee di cui alla precedente lettera *a*), scelti tra gli iscritti agli albi dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti l'ambito territoriale di attività di ciascuna Unità sanitaria locale è determinato dal Comune anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 14, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La stessa disposizione si applica ai Comuni nel cui territorio, alla data del 30 maggio 1985, operino due o più Unità sanitarie locali.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano determinano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto legislativo, le norme di attuazione dei princìpi di cui alla legge stessa.

4. La mancata attuazione delle norme di cui alla presente legge concernenti gli organi delle Unità sanitarie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui al precedente comma 3, costituisce motivo per il commissariamento delle Unità sanitarie locali medesime. Il commissario decade all'atto della elezione del comitato di gestione di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1.

5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dettati i criteri per il funzionamento della Tesoreria unica per gli Enti pubblici

Rimandata ad altro decreto la determinazione della data di entrata in vigore del sistema e del tasso da corrispondere sui depositi fruttiferi

Sulla G.U. del 31 luglio 1985, n. 179, è stato pubblicato il decreto del Ministro del Tesoro Goria, firmato il 26 luglio, che dà attuazione in parte alle norme della legge varata lo scorso anno (n. 720/84) per l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

Non si tratta però di un atto amministrativo che esaurisce in via definitiva il dettato attuativo della legge, infatti sarà necessario un successivo decreto che dovrà fissare sia la data di entrata in vigore a regime del sistema di tesoreria unica prefigurato dalle norme della legge 720/84, sia il tasso di interesse da corrispondere per le contabilità speciali fruttifere.

Al momento il provvedimento disciplina criteri, condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni tra gli enti e gli organismi pubblici elencati nella tabella A allegata alla citata legge 720/84 e le sezioni di tesoreria provinciale.

Riportiamo in calce il testo integrale del decreto.

Decreto 26 luglio 1985
Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 298 del 29 ottobre 1984, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto l'art. 19, ventesimo e ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge n. 720/84, devono essere disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 720/84 e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riserva di indicare, con successivo decreto, la data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, nonché le ulteriori condizioni e modalità di attuazione della suddetta procedura;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti e gli organismi pubblici elencati nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono tenuti ad attivare presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, due contabilità speciali, una fruttifera e l'altra infruttifera.

Gli istituti e le aziende di credito tesorieri o cassieri eseguono le operazioni di incasso e di pagamento per conto dei suddetti enti ed organismi avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui al precedente comma con le modalità contenute nel presente decreto.

Nelle contabilità speciali fruttifere devono affluire le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato.

Nelle contabilità speciali infruttifere devono affluire le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui e devono altresì esservi versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.

Nelle predette contabilità speciali infruttifere sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere o cassiere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui.

I tesorieri o cassieri sono tenuti ad evidenziare in apposite scritture i saldi delle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere, tenendo conto delle operazioni da essi effettuate nonché di quelle eseguite dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato riguardanti i versamenti che affluiscono presso le sezioni di tesoreria medesime, di cui hanno notizia con le modalità previste al successivo art. 8.

I tesorieri o cassieri sono tenuti altresì ad evidenziare in apposite scritture gli importi relativi alle delegazioni di pagamento, per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché i fondi di cui al precedente quinto comma.

Art. 2.

I versamenti nelle contabilità speciali di cui al precedente art. 1 sono effettuati dai tesorieri o cassieri, dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché, ai sensi dell'articolo 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dagli enti di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge n. 720/84 che abbiano in essere conti presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per tutti i versamenti ricevuti, effettuano registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche, senza dar luogo ad emissione di quietanza, in deroga alle disposizioni contenute

negli articoli 241 e 589 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con priorità per quelle proprie degli enti e, successivamente, entro i limiti dei fondi di tesoreria disponibili, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale.

Parimenti entro i limiti dei fondi di tesoreria di cui al precedente comma, i tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con le modalità previste dal quinto comma del successivo art. 5.

L'addebito a carico delle predette contabilità speciali dei pagamenti di cui ai commi precedenti, deve avvenire in primo luogo sulle disponibilità delle contabilità speciali fruttifere e, per la parte eccedente, su quelle delle contabilità speciali infruttifere.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per le operazioni di addebito effettuano registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche in deroga all'art. 587 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione.

Art. 5.

La regolazione dei rapporti di debito e di credito fra i tesorieri o cassieri e le sezioni di tesoreria provinciale a valere sulle contabilità speciali, avviene il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni, a mezzo «stanza o servizio di compensazione» presso la competente filiale della Banca d'Italia, direttamente o tramite corrispondenti aderenti alla stanza o servizio medesimi.

A tal fine i tesorieri o cassieri presentano, entro l'ora prevista per lo scambio dei recapiti in compensazione, apposita richiesta riepilogativa delle operazioni di incasso e pagamento, con l'indicazione del relativo saldo. Detta richiesta deve essere sottoscritta dai rappresentanti dell'azienda o istituto di credito tesoriere o cassiere ovvero dai corrispondenti aderenti alla stanza o servizio di compensazione, i cui autografi di firma sono trasmessi alla competente sezione di tesoreria.

Nel caso in cui l'azienda o istituto di credito tesoriere o cassiere non aderisca alla stanza o servizio di compensazione, ovvero non si avvalga di corrispondenti aderenti, la richiesta riepilogativa di cui al precedente comma viene recapitata alla competente sezione di tesoreria provinciale nei termini di cui al primo comma a mezzo corrispondenza «a mani» regolarmente affrancata e la regolazione dei saldi creditori a favore delle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri avviene mediante accredito dei relativi importi nei conti intestati alle aziende e istituti medesimi presso le filiali della Banca d'Italia.

Analoga procedura viene osservata nel caso di mancato funzionamento della stanza o servizio di compensazione.

Nella richiesta riepilogativa devono essere indicati altresì, per importo complessivo, i prelevamenti dalle contabilità speciali effettuate ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526; apposito allegato deve contenere la distinta delle singole operazioni riferite sia agli enti che dispongono i girofondi che a quelli destinatari dei giro-fondi medesimi.

Nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa degli enti ed organismi pubblici sia effettuato da due o più aziende o istituti di credito, la presentazione o il recapito in stanza o servizio di compensazione della richiesta riepilogativa va eseguito dall'azienda o istituto di credito preventivamente designato dall'ente o organismo pubblico.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato effettuano le registrazioni delle operazioni di incasso e di pagamento nonché dei saldi debitori o creditori indicati nella richiesta riepilogativa, comprese le operazioni di girofondi, a valere sulle contablità speciali di ciascun ente o organismo pubblico con le modalità stabilite rispettivamente nell'art. 2, secondo comma, e nell'art. 3, quarto comma, del presente decreto.

Art. 6.

Sulle somme prelevate, a reintegro dei saldi debitori, dai tesorieri o cassieri a valere sulle disponibilità giacenti nelle contabilità speciali, con esclusione di quelle di cui al quinto comma del precedente art. 5, viene riconosciuto un interesse annuo nella misura che sarà fissata con successivo decreto ministeriale per il numero dei giorni a partire da quello di esecuzione delle operazioni da parte dei tesorieri o cassieri fino a quello della regolazione, ai sensi del precedente art. 5.

La liquidazione degli interessi è effettuata dalle sezioni di tesoreria provinciale annualmente e le relative somme sono accreditate alle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo e scritturate, per l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma.

La Direzione generale del tesoro, sulla base della contabilità presentata dall'amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvede all'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della tesoreria di Roma, per l'eliminazione del sospeso di cui sopra.

Art. 7.

Ove la richiesta di addebito da parte dei tesorieri o cassieri dovesse risultare di importo superiore alle disponibilità cumulativamente esistenti nelle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere, le sezioni di tesoreria provinciale eseguono le relative registrazioni in deroga agli articoli 587 e 588 del regolamento di contabilità generale dello Stato, scritturando l'importo eccedente nel conto sospeso «collettivi» ed informando, nel contempo, il tesoriere o cassiere interessato, il quale è tenuto a ripianare tempestivamente lo scoperto.

Sulle somme scritturate in conto sospeso è posto a carico dei tesorieri o cassieri, per i giorni a partire da quello della scritturazione al conto collettivi fino a quello precedente alla sistemazione dell'importo, un interesse annuo nella misura che sarà fissata con successivo decreto ministeriale. I tesorieri o cassieri sono tenuti a calcolare e a versare il giorno successivo a quello della sistemazione dello scoperto il corrispondente importo al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 2368 e con la seguente causale: «Articolo 7 D.M. 26 luglio 1985»; le relative distinte di versamento non sono soggette al visto preventivo.

Qualora nelle more della sistemazione del sospeso da parte dei tesorieri o cassieri siano accreditate nelle contabilità speciali somme provenienti dal bilancio dello Stato o da trasferimenti di fondi interni al settore pubblico, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato provvedono, d'iniziativa, all'eliminazione del sospeso medesimo dandone immediata comunicazione al tesoriere o cassiere, fermo restando l'obbligo per i tesorieri o cassieri medesimi di effettuare il versamento degli interessi di cui al secondo comma a favore del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, all'inizio della giornata, consegnano ai tesorieri o cassieri, per le contabilità speciali comunque movimentate, apposito tabulato contenente i saldi riferiti alla giornata lavorativa precedente, nonché le informazioni sulle operazioni di versamento effettuate direttamente dalle medesime.

Entro il terzo giorno dal ricevimento del tabulato di cui al precedente comma, i tesorieri o cassieri sono tenuti a segnalare alle sezioni di tesoreria provinciale eventuali differenze riscontrate rispetto ai dati in loro possesso.

Le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono mensilmente ai tesorieri o cassieri la situazione delle contabilità speciali in duplice esemplare, uno dei quali deve essere restituito dagli stessi tesorieri o cassieri entro trenta giorni con la dichiarazione di riscontrata regolarità. Copia della medesima situazione è inviata a cura delle sezioni di tesoreria provinciale agli enti ed organismi pubblici.

Alle contabilità speciali di cui all'articolo 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

Art. 9.

I titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici di cui al presente decreto, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, possono essere detenuti presso le aziende e istituti di credito tesorieri o cassieri degli enti ed organismi medesimi.

Art. 10.

La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, le cui procedure sono fissate nel presente decreto, sarà stabilita con successivo provvedimento nel quale, inoltre, saranno indicate ulteriori modalità e condizioni per l'attuazione delle procedure connesse al sistema in questione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985.

Modificata la legge-quadro sul pubblico impiego

Con legge n. 426 dell'8-8-1985 (G.U. n. 196 del 21-8-1985) il Parlamento ha approvato due modifiche alla legge 29-3-1983, n. 93, recante la disciplina di principio per il settore del pubblico impiego.

Il provvedimento riveste un carattere marginale, limitandosi a sostituire l'attuale generica formulazione dell'art. 9 con una più specifica, che stabilisce la composizione della delegazione di parte pubblica al fine della stipula degli accordi concernenti i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Viene confermata, come già avviene per l'accordo degli enti locali, la presenza nella trattativa di due rappresentanti designati dall'UNCEM.

La seconda modifica concerne l'ultimo comma dell'art. 10, che viene sostituito con una formulazione più precisa circa le modalità di recepimento da parte regionale dell'accordo per il relativo personale.

Per utile conoscenza pubblichiamo il testo della legge.

Legge 8 agosto 1985, n. 426

Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. *(Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale).* — Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle Unità sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del Tesoro, dal Ministro del Bilancio e della Programmazione economica, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, dal Ministro della Sanità, da cinque rappresentanti designati dalle Regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:

«Al fine del rispetto dei princìpi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alla peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985.

"Folgaria Vacanze": una nuova interessante iniziativa

Enti pubblici e privati uniti per il potenziamento dell'attività turistica dell'intero Altopiano

Non capita spesso che tutte le componenti pubbliche e private di una stazione turistica (Comune della magnifica Comunità di Folgaria, Azienda autonoma di soggiorno e turismo, gli albergatori, l'Associazione impianti-skipass, le scuole di sci, i commercianti, gli artigiani, gli industriali, gli operatori economici) si uniscano in un'unica società, per fornire la più integrata e completa proposta turistica organizzata alla domanda organizzata, offrendo, in un unico pacchetto, la possibilità di fruire di 36 alberghi, 49 impianti a fune, 60 maestri di sci, oltre 250 appartamenti, 50 negozi, noleggi, dancing e night club, pizzerie e ristoranti, laboratori artistici e artigianali. E in più: cinema, teatri, la Casa della cultura con biblioteca e sale congressi, il Palazzetto polivalente, la sala giochi, strutture sportive, guide per escursioni e visite culturali, il tutto garantito dall'ente pubblico.

È quanto è successo sull'Altopiano di Folgaria e che i protagonisti dell'iniziativa ci descrivono in questo articolo.

L'Altopiano di Folgaria ha una potenzialità massiccia: 23.000 posti letto, 30.000 persone ora sugli impianti, 1 milione di presenze all'anno, 50 miliardi di giro d'affari, investimenti pubblici e privati per oltre 500 miliardi.

Il prodotto lordo quindi è inferiore al 10% sugli investimenti, aumentabile in modo rilevante pur se già ora di notevole dimensione con i suoi 1.000 e più addetti.

Una grossa industria quindi dalle grandi potenzialità, l'unica reale possibilità consistente per la montagna e per l'occupazione giovanile che, fermando la popolazione, solleva la società pubblica dai grandi costi dell'inurbamento.

Un settore che costituisce risposta al fabbisogno crescente di ricupero psicofisico e di sana vacanza, servizio, economia, risposta ai problemi di una montagna che l'economia industriale ha ulteriormente periferializzato.

Un sistema quindi, quello del turismo-territorio-servizi-complesso sociale, che merita maggior attenzione e organicità di piani e strumenti.

Un sistema però capace di un prodotto limitato al 10% dell'investimento, è lungi dal garantire autofinanziamento per un'adeguata riqualificazione delle strutture, per lo sviluppo e l'allargamento della professionalità, per lo sviluppo di un'economia integrata per l'effetto della straordinaria quantità di investimento e attività indotte che notoriamente il turismo porta con sé.

In presenza quindi di formidabile concorrenza, ma anche di un aumento massiccio della domanda causato dalla progressiva disponibilità di tempo libero e bisogno sociale di vacanza (è consolidata da parecchio tempo la previsione di oltre un miliardo di fruitori vacanze che si sposta annualmente nel mondo; ed è altrettanto noto che oltre il 50% della popolazione italiana ed europea non è ancora in condizione di fruire di questo diritto del mondo moderno) le aree che per condizione naturale, storica e della risorsa umana sono più vocate a rispondere a questa enorme esigenza di servizio sociale, devono adeguatamente attrezzarsi.

L'Altopiano di Folgaria è tra queste aree montane quella più a portata di mano e sicuramente una delle più idonee ad essere oggettivamente una grande industria turistica (che altri hanno già definito la Rimini dell'arco alpino) appunto per la vicinanza, le grandi dimensioni di ospitalità e le condizioni ottimali per soddisfare vastissime esigenze.

Nessuna di tali industrie per altro si sognerebbe in tempi moderni di operare senza una propria macchina commerciale per la quale il Comune e l'Azienda Autonoma Soggiorno non hanno titolo, mentre gli operatori si caratterizzano per abitudini e tensioni individualistiche e casualità di iniziativa promozionale.

Né le agenzie potevano rispondere da sole allo scopo, caratterizzate come sono da proibitivi costi di intermediazione, ed esposte alla fluidità territoriale del mercato.

Questa situazione era stata evidenziata nel 1981 quando il Comune, elaborando il programma decennale di sviluppo, aveva puntualmente lanciato la proposta e l'iniziativa della Società a capitale misto di promozione-commercializzazione del turismo.

È bene rileggersi a 3 anni di distanza quelle note:

«L'elevata qualità dell'offerta turistica in altre zone e la dinamicissima crescita e organizzazione della domanda richiede di dare una struttura moderna e industriale alla nostra vendita e promozione del turismo. Il Centro di assistenza logistica e di propaganda di base costituito dall'Azienda di Soggiorno e l'assenza di competenze comunali nel

settore, richiede il coraggio, l'iniziativa, la fantasia ed il salto di qualità perché meglio si riesca a vendere i 50 miliardi di attività economica che il turismo produce annualmente.

Qual'è l'agenzia che dispone di 4.000 posti letto alberghieri e di circa 2.000 appartamenti? Di 40 impianti a fune e di 60 maestri di sci?

E qual'è l'industria che ha oltre 1.000 addetti e 50 miliardi di giro d'affari che non abbia un ufficio di programmazione, un ufficio commerciale, un ufficio promozionale adeguato a reggere tale dimensione e la concorrenza?

Lo sforzo condotto dagli enti pubblici e da privati per raggiungere l'attuale situazione richiede un adeguato e avanzato provvedimento: l'istituzione di un centro di promozione.

Senza nulla togliere ad alcuno, anzi rafforzando così la funzione dell'Azienda Soggiorno, degli operatori privati nel Comune stesso, va istituito un centro-agenzia che dotato di tutte le più moderne attrezzature di schedatura, memorizzazione di dati, di classificazione, immediata consultazione qual è un centro elettronico, consenta l'immediata conoscenza, visione e offerta delle disponibilità.

Il collegamento telex con i più moderni sistemi telefonici di trasmissione dati dovrà consentire la trasmissione ai grandi centri di utenza della nostra offerta. Tutte le stanze, appartamenti e altre forme di ospitalità, potranno essere raccolte nel centro elettronico e convenzionate per una distribuzione promozionale e contro una bassissima percentuale capace di autofinanziamento del centro e di una sua evoluzione.





offre* il passe-partout per un intero altopiano

*a chi vuole organizzare vacanze «chiavi in mano» con combinazioni veramente uniche

Esso dovrà essere costituito con caratteristiche di gestione privata (senza il vincolo della burocrazia e del limite dell'ente pubblico) ma con obiettivi di carattere pubblico sociale, e dovrà disporre di un direttore-propagandista esterno, di due operatori propagandisti interni ed esterni, oltreché operatori del centro, con un eventuale terzo addetto che garantisca anche i turni di apertura costante del centro-agenzia.

L'ipotesi va allargata alla costituzione di una squadra di servizio gestione attrezzature affidabili al centro per l'affitto, di una squadra per la promozione e gestione di manifestazioni sportive turistiche estive ed invernali (almeno 3 addetti), il tutto d'intesa e collaborazione con l'AAS.

Ulteriore obiettivo: ad evitare speculazioni o deviazioni la società dovrà essere a prevalente o esclusivo capitale o scopo pubblico anche se a gestione societaria. L'iniziativa deve proporre l'apertura visuale per un successivo allargamento quanto meno a livello di zona omogenea con altri comuni degli altipiani».

COMPOSIZIONE SOCIALE DELLA «TURISMO ALTIPIANO FOLGARIA S.p.A.»
con sede in Folgaria - Via Roma 60
costituita con atto Notaio Munari il 4 maggio 1984

	Quote di partecipazione	*N. soci*
— Comune di Folgaria - Via Roma - Folgaria	L. 255.000.000	1
— Azienda Autonoma Soggiorno Folgaria - Via Roma - Folgaria	» 50.000.000	1
— CO.GE.AT. Soc. Coop. a r.l. - Via Roma 60 - Folgaria	» 25.000.000	21
— Operatori Economici Altipiano Folgaria S.n.c. di Rella Alberto & C. - Via Roma 60 - Folgaria	» 35.000.000	52
— Commercianti Altipiano Folgaria S.n.c. di Plotegher Alcide & C.	» 18.000.000	32
— Albergatori Altipiano Folgaria S.n.c. di Toller Alfredo & C.	» 72.000.000	36
— Artigiani Altipiano Folgaria S.n.c. di Groblechner Aldo & C.	» 15.000.000	33
— Scuole Sci Altipiano Folgaria S.n.c. di Cuel Carlo & C.	» 15.000.000	60
— Industriali Altipiano Folgaria S.n.c. di Pergher Lino & C.	» 15.000.000	5
	L. 500.000.000	241

A questo punto la Giunta comunale ha promosso la costituzione di un comitato composto da tutte le forze sociali, che ha operato superando, col dialogo e infinite assemblee, scontate e artificiose resistenze e polemiche, di cui non ci va di fare qui memoria.

Ci è voluto, come previsto, poco più di un anno per raggiungere le adesioni e le sottoscrizioni necessarie; la società si è formata come risulta dal prospetto a lato.

Oggi, omologato l'atto costitutivo, la Società si presenta al lavoro, forte di 221 imprese associate, con 500 milioni di capitale sociale, con 2.570 letti alberghieri a disposizione, un programma operativo su 250 appartamenti, tutti i 49 impianti a fune, 60 maestri di sci e la parte quasi totale dei pubblici esercizi e dell'apparato commerciale, unitamente a tutte le infrastrutture pubbliche elencate nel depliant e di cui la struttura polivalente di Folgaria, pur se ancora provvisoria, è parte importante.

Si tratta di una macchina potente e praticamente unica in Italia, che consente di unire con estrema efficacia le potenzialità pubbliche e private, offrendo pacchetti vacanza più che mai completi e a condizioni veramente eccezionali che hanno già fondato sul mercato.

L'efficienza della macchina è garantita dalla snellezza operativa della società privata, da un apparato composto da specialisti, da un consiglio di amministrazione che ha più competenze della stessa assemblea e che di essa infatti è più numeroso (è di eccezionale interesse al riguardo la particolarità statutaria di reciproca garanzia e salvaguardia di prevaricazioni tra pubblico e privato). Con questa pur giovane macchina che si sta dotando dei più moderni sistemi di informatica e telematica, già in questi tre mesi di avvio sono stati aperti e organizzati rapporti con le più grandi organizzazioni italiane del turismo di massa, stipulando convenzioni con le rispettive sedi operative in quasi tutte le città capoluogo della Padana e dell'Italia Centro-Meridionale e sono già stati firmati numerosi contratti, specialmente con canali di clientela del tutto nuova. Ma ciò che è importante, è che nel pacchetto di offerta *«vacanze chiavi in mano»* garantito dall'ente pubblico, che ha trovato un favore nell'utenza che va al di là delle nostre stesse aspettative, ci sono gli impegni congiunti di tutte le categorie economiche tradizionalmente difficili da compattare, c'è la snellezza nello stabilire condizioni e pacchetti di contrattazione, c'è l'integrazione del Pubblico per la parte ricreativa, culturale, sportiva e dei servizi con un'unica macchina promozionale, distributiva e di assistenza.

Tutto ciò fermo restando il ruolo del Comune per le infrastrutture e dell'AAS per la promozione di immagine e dell'assistenza logistica.

L'Altopiano ha già un milione di presenze; abbisogna certo di integrazioni e qualificazioni, ma già così com'è può andare a 1.500.000/1.800.000 presenze con il sistema che abbiamo chiamato *«dal produttore al consumatore»*, valorizzando le vaste potenzialità dell'offerta diversificata sul territorio e nelle frazioni, capace perciò di rispondere alle più diverse esigenze che il mercato presenta e allargando così l'utenza conteniamo i costi.

Certo non possiamo aumentare l'altitudine delle piste, ma il resto lo possiamo fare specialmente oggi con la forza dell'unione di tutte le componenti sociali. È nei confronti di questa formula che noi riteniamo dovrebbe essere privilegiato l'intervento pubblico (quello provinciale in particolare) per lo sviluppo del turismo inteso quale economia, servizio sociale, sviluppo armonico ed integrato del territorio capace di far convergere impegno e potenzialità pubbliche e private con moltiplicazione ed armonia dei benefici.

Con ciò non tutto è concluso e perfetto, posto che le difficoltà finora incontrate sono state talvolta superiori al previsto e al logico, ma anche i risultati conseguiti non sono né comuni, né scontati: una cosa è mettere insieme i componenti di una categoria, altro è, ed è il nostro caso, mettere insieme diverse categorie private fra loro ed esse con gli enti pubblici ed ancor più difficile gli enti pubblici fra di loro. Ciò praticamente è stato fatto; si tratta ora di andare avanti, realizzando il progetto sociale ma costituendo anche l'organismo associativo dei proprietari di appartamenti, le cooperative di gestione delle manifestazioni sportive, culturali e dello spettacolo, di gestione delle strutture, degli appartamenti e di altre pertinenze del turismo.

La scommessa è quindi quella di far convivere e cooperare gli interessi privati e categoriali con i piani, le ragioni e i valori pubblici con una mediazione che spinta da comuni opportunità vinca crisi, marginalità territoriale e tradizioni individualistiche.

In buona sostanza, al pubblico la guida e al privato la gestione nell'interesse comune delle parti e risposta nuova, integrata agli effetti devastanti della crisi e della trasformazione traumatica del sistema economico-sociale.



Difesa del suolo e strutture geologiche

Floriano Villa *

I problemi gravissimi della difesa del suolo e della tutela dai rischi geonaturali non possono essere disgiunti dal penoso dramma del Servizio Geologico d'Italia. Istituito nel 1875 da Quintino Sella e collocato presso la Direzione Generale delle Miniere del Ministero Industria e Commercio, fu il perno fondamentale attorno a cui, all'inizio del secolo, si sviluppò la politica geologica e mineraria del nostro Paese, raggruppando funzionari geologi ed esperti di alto livello, che apportarono contributi di conoscenza ancor oggi validi, testimonianza indiscussa del ruolo essenziale di questa struttura dello Stato.

Il duro e preziosissimo lavoro di cartografia geologica, gli apporti di base per lo sviluppo dell'industria mineraria nazionale, le problematiche geologiche applicative che riguardavano le altre competenze ministeriali, in particolare i Lavori Pubblici e i Trasporti con i problemi dei trafori, delle gallerie e dei viadotti, i primi ritrovamenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella Penisola, trovarono entusiasti pionieri nei geologi funzionari e dirigenti del Servizio Geologico, che lasciarono illuminati lavori di cartografia geologica e di ricerca scientifica e tecnica.

Sino allo scoppio della seconda guerra mondiale questo organismo tecnico dello Stato assolse con grande impegno e con sufficiente produttività i suoi compiti istituzionali. Alla fine della guerra i bisogni si erano dilatati: l'Italia della ricostruzione presentava grossi problemi territoriali ed ambientali, che avevano indubbie implicazioni legate alla particolare struttura geologica del nostro Paese. Lo spopolamento della montagna poneva in risalto l'estrema necessità di provvedere alla sorveglianza dei bacini di alta quota e dei corsi d'acqua minori e al controllo dei versanti appenninici; necessitavano conoscenze geologiche di base per la progettazione di grandi infrastrutture stradali e autostradali, per la rinascita di grandi complessi industriali e degli agglomerati urbani con tutti gli aspetti legati all'utilizzo delle risorse naturali ed alla loro impellente salvaguardia. Il ruolo del Servizio Geologico d'Italia diveniva importantissimo soprattutto per i problemi di conoscenza geonaturale del territorio, di prevenzione dei rischi geologici, per il controllo e l'armonizzazione dello sviluppo antropico, analogamente a quanto avveniva negli altri Paesi progrediti, in particolare negli USA, in Francia, in Germania e in Giappone. In tali nazioni i Servizi Geologici di Stato raggiunsero tale efficienza, sostenuta da adeguati incrementi di organici e di finanziamenti, da porre in orbita satelliti per lo studio delle risorse terrestri e da regolamentare tutta l'attività connessa con le realtà geologiche del loro territorio.

Il nostro Paese preferì invece uno sviluppo esplosivo e disordinato, pensò di risolvere il problema del progresso economico eliminando tutti i filtri e tutti gli ostacoli di carattere territoriale e naturale, privilegiando e favorendo iniziative industriali e speculative a discapito del paesaggio naturale, dell'agricoltura e delle risorse, premiando lo sfruttamento e ignorando volutamente i canoni di un corretto utilizzo.

In un simile quadro alienante la sorte del benemerito Servizio Geologico d'Italia era segnata. Venne a poco a poco sacrificato sull'altare del consumismo più barbaro, venne ridotto negli organici e nei finanziamenti, emarginato dal suo ruolo promozionale, tutelare previdente ed equilibratore di opposti interessi. I risultati di questa politica dissennata, di questa barbarie territoriale, di questo sfruttamento inconsulto di risorse non tardarono a manifestarsi sotto forma di vistosi fenomeni di rigetto geonaturale. Iniziò il Piemonte con l'alluvione del settembre 1948, proseguì la Calabria nell'ottobre 1949, la Sicilia e la Sardegna e ancora la Calabria nell'ottobre 1951; poi nel novembre dello stesso anno venne la paurosa alluvione del Polesine, seguì nell'ottobre 1953 ancora la Calabria e nell'ottobre dell'anno successivo il Salernitano.

* Presidente Associazione Nazionale Geologi Italiani e componente della Commissione LL.PP. per la ristrutturazione dei Servizi Tecnici dello Stato.

La progressiva decadenza e l'obsolescenza della nostra cartografia geologica e l'incapacità del Servizio Geologico a provvedervi provocò, nel 1960, l'emanazione della cosiddetta Legge Sullo, che coinvolse tutti gli Istituti di Geologia delle Università nel completamento della Carta geologica d'Italia alla scala 1:100.000, che venne così ultimata nel 1970. Ma questa base cartografica, essenzialmente fondata su concetti cronostratigrafici, non mitigò le gravi ferite inferte al territorio italiano dalla pratica inesistenza delle strutture tecniche dello Stato, e il dissesto dilagò con la frana di Agrigento del luglio 1966 e con la disastrosa alluvione che colpì, nel novembre 1966, il Grossetano ma soprattutto Firenze e Venezia; e questo allucinante elenco potrebbe continuare sino ai giorni nostri, aggravato dai catastrofici terremoti del Friuli nel 1976, della Valnerina del 1978 e dell'Irpinia-Basilicata nel novembre 1980, calato quest'ultimo su un tessuto territoriale profondamente malato, in preda al dissesto e all'abbandono.

Il «libro bianco» che una manciata di geologi (una trentina!) che formano l'attuale organico del Servizio Geologico (e che sono rimasti, quale ultimo affronto, senza la sede romana inagibile per lesioni al fabbricato) hanno presentato recentemente alla stampa, è solo l'ultima di una serie di denunce documentate di questa vergogna italiana, fatte a più riprese negli ultimi venti anni dagli organismi geologici professionali e riecheggiate sulla stampa soprattutto per merito del giornalista e scrittore Antonio Cederna, che ne ha fatto quasi una ragione di vita. Ma tutto è rimasto inascoltato ed anche gli ultimi appelli ad una classe politica indifferente e quasi insofferente al problema sembrano destinati a cadere nel vuoto.

Ma i tempi stringono, i problemi geologici del nostro territorio si fanno più assillanti, il rischio geologico, il rischio sismico, il rischio vulcanico assediano minacciosamente le nostre popolazioni, senza che lo Stato provveda a munirsi di strutture tecniche adeguate, moderne, funzionali ed efficienti sulla scorta di quelle dei Paesi più progrediti (e meno minacciati geologicamente del nostro!).

Ormai non è più pensabile di risolvere il problema solo con l'aumento degli organici dell'attuale Servizio Geologico. Occorre intervenire lungo tre direttrici programmatiche, che vanno affrontate e risolte separatamente. La prima di esse riguarda la cosiddetta «difesa del suolo», che attende dal 1970, e cioè da quando fu consegnata la relazione finale del lavoro conoscitivo svolto dalla Commissione Interministeriale De Marchi (che poneva tra l'altro in evidenza l'immediata necessità di ristrutturare i Servizi Tecnici dello Stato) una legge apposita. Questa nuova normativa, a carattere prevalentemente idraulico, dovrebbe prevedere il controllo sistematico di tutto il nostro reticolo idrografico, dai bacini montani sino al mare, ma deve anche provvedere alla rifondazione degli uffici idrografici di tutto il Paese, trasformandoli adeguatamente in strutture interdisciplinari formate da ingegneri idraulici, geologi, forestali, geometri, ecc., curando i rapporti e la collaborazione con le strutture tecniche similari, esistenti o da crearsi, presso le singole Regioni; le sue competenze dovrebbero essere legate ai bacini idrografici e la sua sede centralizzata potrebbe trovarsi presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

La seconda direttrice riguarda il Servizio Geologico: esso deve essere completamente trasformato in struttura autonoma, sull'esempio del Servizio Geologico americano, dotata di organici e finanziamenti adeguati, svincolata da pastoie burocratiche e ministeriali, magistralmente guidata e finalizzata, oltre che alla fondamentale attività di cartografia geologica (non più scientifica bensì tecnico-tematica), anche a compiti di previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici, sismici e vulcanici, conglobando in sé anche l'agonizzante Servizio Sismico e le strutture di sorveglianza vulcanica.

Infine la terza direttrice dovrebbe prevedere la costituzione di un efficiente Servizio geologico-minerario destinato a compiti di conoscenza delle nostre risorse minerarie e di indirizzo al miglior utilizzo delle stesse, affinché esse siano, una volta per tutte, censite e valorizzate; questo Servizio potrebbe trovare la sua sede presso il Ministero Industria e Commercio, strettamente collegato agli esistenti, e mortificati, Distretti Minerari, che vanno pur essi adeguatamente ristrutturati.

Questa inversione di tendenza, ormai indilazionabile, porrebbe le basi per una nuova comprensione dei problemi geologici del nostro Paese: se verrà ancora una volta disattesa, e ciò profondamente e angosciosamente temiamo, non potrà che portare a nuovi lutti e rovine, ad altre cosiddette catastrofi naturali, la cui responsabilità andrà solamente cercata nell'insipienza e nella barbarie di coloro che avrebbero dovuto, e non hanno voluto provvedere.



LIGURIA

Le Comunità montane liguri sul "Decreto Galasso"

L'incontro che si è tenuto a Genova il 27 luglio 1985, proprio nel periodo dell'approvazione del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale da parte dell'assemblea del Senato e della Camera, ha visto un nutrito numero di amministratori dei Comuni montani e delle Comunità montane liguri presenti che hanno risposto all'invito loro rivolto dalla Delegazione regionale ligure dell'UNCEM ai quali il Presidente geom. Giacomo Dario Casassa ha prospettato il suo pensiero e quello della Giunta esecutiva UNCEM su questo provvedimento legislativo che viene, nell'intento di salvare le bellezze delle nostre zone montane, a bloccare anche su questo territorio ogni qualsiasi attività non consentendo a questi enti di gestire il proprio territorio.

Continuando la sua relazione ha ricordato che la reazione fatta dagli enti montani al provvedimento è dovuta al fatto che chi difende l'ambiente spesso vive in città e quindi non conosce la realtà del territorio della nostra montagna le cui opere pubbliche, avviate per aiutare i montanari, restano bloccate.

All'assemblea erano presenti, oltre all'Assessore regionale dr G. B. Acerbi e al Consigliere regionale Giunio Luzzatto, alcuni parlamentari liguri fra i quali il Senatore Giancarlo Ruffino (DC), i Deputati Mario Chella (PCI), Alessandro Scaiola (DC), Francesco Cattanei (DC), Pietro Zoppi (DC), i quali, questi ultimi, si sono impegnati perché il decreto in questione, in discussione al Senato, venisse modificato secondo le richieste che sarebbero emerse nel corso dell'assemblea.

Durante l'incontro molti Sindaci e Presidenti di Comunità montane espressero la propria opinione testimoniando i problemi delle amministrazioni in seguito alla sua applicazione, in quanto in pochi articoli vi sono contemplate norme tali da bloccare qualunque iniziativa operativa portando delle dannosissime conseguenze all'economia degli enti locali dell'entroterra.

L'assemblea ha avuto seguito con l'intervento dell'Assessore regionale dottor G. B. Acerbi che, nel riallacciarsi alla legge fondamentale del 1939, concernente la tutela delle bellezze naturali, ha ricordato le competenze istituzionali che le Regioni stanno svolgendo da 15 anni per la tutela dei propri territori ed anch'egli si è augurato che, in sede di conversione del D.L. 312, vengano apportate allo stesso quelle modifiche necessarie ad attribuirgli indispensabili requisiti di ragionevolezza in rapporto alle realtà delle situazioni in atto, di razionalità e di chiarezza sotto il profilo della gestione.

Ha chiuso l'intervento informando che l'Amministrazione regionale ha orientato la propria attività futura avviando gli studi preliminari volti a definire contenuti, finalità ed obiettivi dei Piani territoriali paesistici, nonché a definire ambiti territoriali e criteri di priorità per la loro scelta e augurandosi che alle Regioni non vengano sottratte competenze già loro attribuite.

L'assemblea si è chiusa con un intervento del Vice Presidente nazionale dell'UNCEM ins. Guido Gonzi che, nel riallacciarsi agli interventi degli Amministratori presenti, ha ricordato quanto l'UNCEM nazionale aveva già espresso sull'argomento nelle sedi competenti.

Ha terminato proponendo all'assemblea l'approvazione di un ordine del giorno da inviare a tutte le forze politiche e parlamentari, perché il decreto legge citato venisse modificato sostanzialmente al fine di garantire la continuità della vita economica e produttiva nel territorio montano nel rispetto dei diritti di ogni cittadino, costituzionalmente garantiti, tenendo conto delle proposte che saranno avanzate a tale proposito dall'UNCEM nazionale sulla base delle indicazioni emerse dalla riunione.

L'ordine del giorno è stato approvato e lo riportiamo in calce.

Francesco M. Avvenente

***

L'Ordine del giorno approvato

La Delegazione regionale ligure dell'UNCEM

Visto

il D.L. 27-6-1985, n. 312, recante «*Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*», attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge (ddl atto n. 2994);

Preso atto

che il D.L. 312/85 è stato approvato dalla Camera dei Deputati certamente con alcune modifiche migliorative ma non tali da assicurare un ordinato ed equilibrato svolgimento delle funzioni degli amministratori degli enti locali nell'interesse dei cittadini amministrati;

Valutato

in modo decisamente critico il contenuto dello stesso, che stravolge completamente l'assetto istituzionale e crea vincoli diversi per natura, gestione ed efficacia, ponendo gravi problemi gestionali che si ripercuotono sui cittadini e sul territorio;

Ritenuto

inoltre che la trasformazione in legge del citato disegno, altamente penalizzante per i Comuni montani, provocherebbe uno sconvolgimento dei piani urbanistici già approvati o in corso di approvazione e comprometterebbe gravemente numerose attività produttive ed economiche, anche in via di sviluppo, esistenti nel territorio comunitario, sia costiero che interno, dove sono sempre state rispettate scrupolosamente norme e vincoli a tutela dell'ambiente;

Considerato

che compito istituzionale delle Comunità montane è quello di addivenire al riequilibrio delle condizioni socioeconomiche delle popolazioni montane;

Riconosciuta

la necessità di apportare sostanziali emendamenti all'attuale testo, così come modificato dalla Camera dei Deputati, volti a ricondurlo su una linea più equilibrata e coerente quale primo valido approccio ad una revisione organica delle vigenti norme nella prospettiva di una disciplina complessiva ed efficace del territorio, del quale il paesaggio è solo uno degli elementi;

Insistono

affinché tutta la materia del succitato Decreto venga demandata alla competenza regionale e conseguentemente regolata con leggi regionali, previa consultazione con tutti gli enti locali;

Fa propria

la posizione assunta dall'UNCEM nazionale a più riprese fino dall'emanazione del primo Decreto ministeriale del 21-9-1984 fino all'audizione alla Camera del 17 luglio scorso;

Impegna

le forze politiche e parlamentari a modificare sostanzialmente il decreto legge citato al fine di garantire la continuità della vita economica e produttiva nel territorio montano nel rispetto dei diritti di ogni cittadino costituzionalmente garantiti e a tener conto delle proposte che saranno avanzate a tale proposito dall'UNCEM nazionale sulla parte delle indicazioni emerse dalla presente riunione.



SICILIA

L'UNCEM di Sicilia per l'emergenza mafia

Il Presidente regionale dell'UNCEM della Sicilia, prof. Pino Giacopelli (già Sindaco di Monreale ed attualmente Capo Gruppo consiliare DC), si inserisce autorevolmente nel dibattito in corso sull'emergenza mafia, inviando una lettera/denuncia al Presidente dell'Assemblea ed al Presidente della Regione siciliana, con cui li sollecita a portare all'esame del Parlamento dell'isola, perché lo stesso provveda immediatamente all'approvazione, il progetto di riforma delle autonomie locali e la ristrutturazione delle Unità sanitarie locali. Giacopelli invita, altresì, il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Palermo a convocare subito un'assemblea di amministratori comunali allargata alle forze sindacali, sociali e culturali, per mettere a punto un piano organico che scaturisca dalle reali esigenze delle comunità locali.

Per l'interesse che l'iniziativa del Presidente dell'UNCEM di Sicilia assume in questo momento particolare e per la lucida quanto sintetica analisi che sviluppa, riportiamo il documento integralmente, con l'augurio che i destinatari del messaggio, ognuno per la parte di propria competenza, assumano le proprie responsabilità senza frapporre ulteriori indugi:

«— Al sig. Presidente dell'Assemblea regionale

— Al sig. Presidente della Regione

— Al sig. Presidente della Provincia Palermo

Al rinnovato impegno manifestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da quanti hanno, per diretta competenza, il compito di intervenire nella lotta contro l'eversione mafiosa; alle iniziative annunciate dalle forze politiche, sociali, sindacali e culturali della nostra Regione, ritengo che bisogna far seguire con urgenza, alcune ipotesi di lavoro capaci di esprimere in concreto una forte risposta unitaria all'aggressione mafiosa e criminale.

Per quanto ci riguarda vorremmo contrassegnare con azioni puntuali e determinate l'operare delle nostre comunità locali nei confronti di questa nuova emergenza che sconvolge il tessuto civile della realtà siciliana.

Anche per noi la lotta contro la mafia va condotta massimamente sul versante economico e sociale.

La mafia, infatti, obbedisce a criteri di accumulazione di ricchezze, di spartizione di aree di influenza che, anche per uno Stato bene organizzato, è difficile controllare. Nei Paesi occidentali il *"mercato"* della droga, degli interessi illeciti, offre enormi possibilità di sfruttamento con migliaia e migliaia di *"addetti"* a tempo pieno che si muovono con grande mobilità e ricchezza di mezzi finanziari.

La corruzione, l'omertà, il silenzio sono armi formidabili al servizio di questa piovra, perché agiscono all'interno delle coscienze ed avvelenano il tessuto vitale della convivenza civile.

Il sistema delle clientele, delle intimidazioni, della connivenza con governanti ed amministratori impone la ricerca di strumenti che colpiscano al cuore la mala pianta della mafia.

Pur sapendo che, proprio per questo, non è possibile caricare tutti i problemi sullo Stato e sulle istituzioni locali, e che devono venire segnali di coerenza e di onestà anche da ogni cittadino, nella mia qualità di Presidente dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) della Regione Sicilia, vorrei rivolgere un vivo appello perché l'Assemblea regionale approvi *immediatamente* il progetto di riforma delle autonomie locali e la ristrutturazione delle Unità sanitarie locali.

Noi siamo convinti, infatti, che una efficace e moderna struttura delle realtà territoriali, può impedire infiltrazioni e connivenze determinate da interessi e/o da paura, può ristabilire la tutela della legalità ad ogni àmbito e ad ogni livello e può dar corpo ad un serio progetto di comunità civile più consono alla dignità ed alle attese più profonde della persona umana.

Nel momento in cui, poi, la Regione siciliana si appresta ad effettuare degli interventi di notevole portata istituzionale e finanziaria a favore delle Comunità locali, vorrei rivolgere un invito al Presidente della Provincia di Palermo (che su questo piano ha assunto delle iniziative di grande valore politico) a convocare *subito* una assemblea di amministratori comunali allargata alle forze sindacali, sociali e culturali, per mettere a punto un piano organico che scaturisca dalle esigenze delle realtà locali, in modo da incominciare a dare segnali di vero cambiamento, a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione delle singole realtà locali affinché le stesse popolazioni siano artefici della propria salvezza e diano impulso all'occupazione.

Fra le indicazioni più emblematiche, dovrebbero essere prese in esame ed ordinate: la realizzazione di una rete di servizi qualificati ed efficienti, la organizzazione di strutture sociali di prevenzione e di aggregazione per i giovani, mobilitando intorno ad esse le risorse pubbliche e le stragrandi potenzialità di volontariato, ed una migliore assistenza dei servizi sociali per venire incontro alle fasce di emarginati, tossicodipendenti ed handicappati.

È operando su questa strada che il sangue dei martiri caduti su questo fronte da Costa a Mattarella, da Terranova a Boris Giuliano, da Basile a La Torre, da Chinnici a Dalla Chiesa, da Ciaccio Montalto a D'Aleo, da Montana a Cassarà, potrà riscattare questa nostra terra martoriata, dimostrando la vitalità dello Stato e manifestando che la mafia può e deve essere sconfitta.

Con cordiali saluti.

Prof. Pino Giacopelli

Palermo, 26 agosto 1985».

AGENZIA

ANSA

SERVIZIO REGIONALE

Corte dei conti: L'indebitamento di Comuni e Province

Roma. — Gli enti locali si indebitano in maniera generalizzata (non c'è Comune o Provincia che non paghi ammortamenti per mutui in corso), le amministrazioni settentrionali sfruttano meglio l'accesso al credito rispetto a quelle del Sud, infine il tasso di indebitamento, cioè la crescita annua degli oneri creditizi delle amministrazioni territoriali, è in media del 50 per cento. Sono alcune delle considerazioni fatte dalla Corte dei Conti nel suo rapporto sulla gestione finanziaria 1983 degli enti locali, in cui un capitolo apposito è dedicato ai debiti di questo settore della pubblica amministrazione. Il rapporto non fornisce cifre globali sull'entità dell'indebitamento di Comuni e Province, ma offre, in ogni caso, esempi significativi: il Comune di Roma, a tutto il 1983, aveva debiti per 2.679 miliardi 145 milioni di lire, con una dinamica annua di crescita dell'indebitamento di oltre il 39%. Fra le amministrazioni comunali, il tasso di indebitamento più alto è quello dell'Aquila, con il 169% circa di incremento (i debiti sono passati dai 10 miliardi 536 milioni dell'82 agli oltre 28 miliardi del 1983). Fra le grandi città, in particolare a Torino si è passati da 1.056 miliardi a quasi 1.205 miliardi di indebitamento (più 14%), a Milano la crescita è stata superiore al 28% (in questo caso la relazione non dà le cifre sull'ammontare assoluto dell'indebitamento).

Se si esamina poi il «*comportamento*» delle amministrazioni provinciali, risulta una maggiore omogeneità nel ricorso al credito rispetto ai Comuni: due amministrazioni, inoltre, Reggio Calabria e Cagliari, nel 1983 hanno presentato una diminuzione dell'indebitamento, rispettivamente del 3,4 e dell'1,8 per cento. Fra i valori massimi di incremento della dinamica dei debiti, invece, le Province di Massa Carrara (quasi il 202%) e di Perugia (169%). La Corte dei conti esprime poi alcune considerazioni sulla diversa propensione delle amministrazioni locali — Comuni e Province — alla raccolta di risparmio. Sono soprattutto gli enti locali del Nord e del Centro Italia, viene fatto osservare nella relazione, a sfruttare i canali creditizi, perché possono contare su una migliore organizzazione interna, che permette un più largo accesso ai mutui. La «*limitata capacità organizzativa*» delle amministrazioni meridionali — è detto nel rapporto — traspare anche dal minore indebitamento e questo «*va corretto ove si intenda pervenire ad una maggiore omogeneità nell'indebitamento sul piano nazionale*».

I dipendenti pubblici sono più di quattro milioni

Roma. — Sono circa quattro milioni 14 mila i dipendenti delle amministrazioni statali, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici (istituti di previdenza, ENEL, Unità sanitarie locali, aziende municipalizzate, enti ospedalieri) in servizio al 1° gennaio 1984: è quanto risulta dalle statistiche dell'ISTAT, secondo le quali il numero dei dipendenti in questo settore a gennaio '83 era inferiore di circa 22 mila unità (3 milioni 992 mila circa). L'Istituto di statistica analizza dettagliatamente l'andamento dell'occupazione nei diversi rami della pubblica amministrazione, a partire dai Ministeri, in cui i dipendenti, a gennaio dell'anno passato, erano 2 milioni 288 mila circa, in aumento rispetto ai 2 milioni 275 mila dell'anno precedente. Un leggero calo, invece, dei livelli occupazionali nelle aziende autonome dello Stato: 485 mila dipendenti circa nel 1984, contro gli oltre 488 mila del 1983. Per gli enti territoriali, Regioni, Comuni e Province, l'andamento risulta positivo, con un incremento del numero degli occupati, soprattutto nelle amministrazioni comunali, in cui si è passati da circa 508 mila dipendenti (dato 1983) ad oltre 514 mila (a gennaio '84). Nelle Regioni, gli occupati erano a gennaio 1984 quasi 73 mila, rispetto ai 71 mila dell'83; nelle amministrazioni provinciali, invece, i livelli sono rimasti pressoché stabili, con oltre 63 mila dipendenti. Anche nelle Unità sanitarie locali, l'occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, pur con un lieve decremento nel 1984 rispetto all'anno immediatamente precedente: 600.300 dipendenti, contro 601 mila circa. Nelle imprese municipalizzate i dipendenti accertati l'anno scorso risultano 153 mila, mille in meno rispetto ai 154 mila del 1983. Leggero calo dell'occupazione anche all'ENEL, con 115.000 dipendenti accertati a gennaio '84, rispetto agli oltre 116 mila del 1983, mentre negli istituti previdenziali l'occupazione è ferma sui 62-63 mila dipendenti, con un lieve aumento registratosi comunque l'anno passato. Infine, gli enti ospedalieri: dai dati statistici risulta che i dipendenti sono poco più di 23 mila, una cifra che è rimasta pressoché inalterata negli ultimi due anni.

Cossiga incontra a Cortina la Giunta regionale veneta

Cortina d'Ampezzo. — La consueta seduta di Ferragosto della Giunta regionale del Veneto, che si è svolta a Cortina ha avuto, quest'anno, un significato eccezionale, per la presenza del Capo dello Stato Francesco Cossiga. Dopo aver assistito a Passo Falzarego alla esercitazione del Battaglione «*Pieve di Cadore*», Cossiga è stato ricevuto nel Municipio di Cortina dal Sindaco della città, Ghedina, e dal Presidente della Giunta, Bernini. È stato un incontro breve nel quale, tuttavia, il Presidente Bernini ha avuto occasione di evidenziare brevemente i valori dell'autonomia e gli impegni della nuova Giunta. Bernini, rifacendosi al discorso di Cossiga in Parlamento, ha sostenuto l'esigenza di una interpretazione evolutiva delle competenze regionali. «*Siamo una Regione a statuto ordinario incuneata tra Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, Regioni a statuto speciale*», ha detto Bernini, per significare l'esigenza che l'autonomia risponda equilibratamente agli interessi di tutti i cittadini. Cossiga, al quale Bernini ha fatto dono di una scultura di Murer, parlando poi con i giornalisti, ha detto di augurarsi di poter essere nuovamente a Cortina la prossima estate.

La riunione della Giunta — la sesta che si svolge a Cortina — ha voluto, come di consueto, sottolineare la grande attenzione che la Regione pone ai problemi della montagna, «*problemi che non sono solo delle 18 Comunità montane del Veneto, ma di tutte le Province, di tutte le popolazioni*», ha sottolineato Bernini. Del resto con una legge la Regione ha da tempo istituito la conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane. Nella riunione odierna della Giunta sono stati affrontati diversi e rilevanti argomenti. Tra questi, il disegno di legge per la realizzazione, nel prossimo anno, delle «*Giornate delle genti e delle Regioni d'Europa*» e per l'anno internazionale della Gioventù. La Giunta ha in programma, poi, il varo di una legge che contiene una serie di provvidenze in favore dei Comuni colpiti dalla tromba d'aria del 6 agosto, in particolare la zona del Montello. Altri argomenti, all'ordine del giorno, sono costituiti dall'approvazione di alcuni progetti presentati da vari Comuni nel campo dell'assistenza sociale.

Dopo l'incontro con Cossiga, il Presidente Bernini ha tenuto anche una conferenza stampa nel corso della quale non sono mancate domande dal significato squisitamente politico, come l'eventuale allargamento della maggioranza al Partito Repubblicano. «*È un discorso aperto e so che Spadolini vi è interessato*», ha detto Bernini rispondendo ad un giornalista. Un'altra domanda, riferendosi al saluto rivolto da Bernini al Presidente Cossiga, riguardava l'assetto autonomistico regionale. «*Sono un federalista convinto, ma sono anche un realista: nessuna rivendicazione di autonomia speciale*» ha precisato Bernini. Il Presidente della Giunta ha avuto così modo di ribadire l'esigenza che l'autonomia possa trovare in una interpretazione evolutiva delle

sue competenze, il modo migliore per rispondere alle esigenze delle genti venete.

Finanza regionale e locale: calano gli investimenti

Roma. — La propensione degli enti territoriali (Regioni, Comuni e Province) a fare investimenti sembra in diminuzione: nel 1983, infatti, secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica, la spesa in questo settore ha rappresentato l'unica *«voce»* in uscita nei bilanci di cassa delle amministrazioni periferiche ad aver subito un ridimensionamento rispetto agli anni immediatamente precedenti. Il consuntivo complessivo delle spese in conto capitale relativo alla finanza regionale e locale riporta, infatti, alla *«voce»* investimenti diretti delle amministrazioni territoriali un esborso effettivo di 10.525 miliardi 700 milioni di lire, inferiore ai 10.889 miliardi 200 milioni di lire dell'anno precedente (nel 1981 la spesa per investimenti era stata di 7.720 miliardi). Sempre dai dati forniti dall'Istat si rileva, inoltre, che la situazione si presenta diversa se si prendono in considerazione le uscite iscritte nei bilanci di competenza delle Regioni, dei Comuni e delle Province. Sempre per il 1983, infatti, la spesa per investimenti iscritta nel bilancio di competenza degli enti territoriali è di 19.520 miliardi 800 milioni di lire, sensibilmente superiore, in questo caso, rispetto ai 15.064 miliardi 800 milioni di lire di impegni presi nel 1982. Di fatto, quindi, una gran parte di impegni di spesa non si è tradotta in pagamenti, con la conseguenza di un rallentamento nello sviluppo di questo settore.

Dalle statistiche vengono fuori anche alcune *«curiosità»* sul modo in cui le amministrazioni territoriali utilizzano le proprie risorse finanziarie. Per pagare gli interessi, ad esempio, nel 1983 Regioni, Comuni e Province hanno speso oltre 3.777 miliardi di lire (dati desumibili dai bilanci di cassa), contro i 2.859 miliardi del 1982. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente la spesa effettiva è stata, invece, di oltre 14 mila miliardi di lire (12.878 circa nel 1982), per l'acquisto di beni e servizi in generale sono stati spesi, inoltre, 9.677 miliardi (contro gli 8.813 dell'anno precedente). Ma il *«grosso»* delle uscite è costituito, in assoluto, dai trasferimenti di parte corrente ad altri enti, che sono stati pari a 41.408 miliardi di lire rispetto ai 33.245 del 1982 (e, in questo caso, la *«parte del leone»* è stata fatta dal finanziamento del servizio sanitario pubblico).

Corte dei conti: Il problema-casa e i Comuni

Roma. — Le amministrazioni comunali procedono a rilento nell'attuazione dei piani per la costruzione di nuovi alloggi, per fronteggiare la crisi delle abitazioni: è questo uno dei rilievi formulati dalla Corte dei conti nella relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali relativi al 1983 che prende in esame fra l'altro, gli interventi dei Comuni nel settore della casa. Il rapporto parte dalla premessa che le amministrazioni comunali hanno acquisito solo di recente precise competenze in questa materia, in coincidenza con la situazione di emergenza determinata dagli sfratti. È stata infatti la legge n. 25 del 1980 a dare facoltà delle amministrazioni comunali di acquistare case da dare agli sfrattati (per un importo complessivo di 400 miliardi di lire, utilizzabile soltanto dai Comuni con più di 350 mila abitanti) e di contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti, per realizzare un programma straordinario di edilizia (per un massimo di mille miliardi di lire di finanziamenti). Proprio a seguito di questa legge — fa notare ancora la relazione — il CIPE ha individuato le *«aree calde»*, inizialmente 28 comuni, poi diventati parecchie centinaia, nelle quali potevano essere avviati i piani per la realizzazione di nuove abitazioni. Questi programmi, tuttavia, a tutto il 1983 non risultavano ancora realizzati e scarso è stato, inoltre, il ricorso dei Comuni all'acquisto di alloggi già disponibili sul mercato.

Corte dei conti: «Socof» ed entrate fiscali dei Comuni

Roma. — Le entrate tributarie dei Comuni sono ancora troppo scarse, al punto che nel 1983 la *«Socof»*, sovrimposta comunale sugli immobili, istituita soltanto provvisoriamente, per garantire alle amministrazioni locali risorse finanziarie adeguate alle loro necessità ha rappresentato di gran lunga l'imposta di maggior gettito. È una delle osservazioni fatte dalla Corte dei Conti nel rapporto sulla gestione finanziaria di Comuni e Province, riferito all'83.

La *«Socof»* infatti, ha assicurato nell'anno in questione il 30-35% del totale degli introiti di natura fiscale, dei Comuni capoluoghi di Regione, contro il 20-25% di entrate derivanti dall'applicazione dell'*«Invim»*, l'imposta sull'incremento di valore degli immobili ed il 15-20% di gettito proveniente dalla tassa per il ritiro dei rifiuti solidi urbani. In questa *«graduatoria»* seguono l'addizionale sui consumi elettrici domestici (dal 3 ad un massimo del 7%, a seconda dei Comuni, del totale delle entrate tributarie), l'imposta pubblicità ed affissioni (2-5%), la tassa per l'occupazione di aree pubbliche (2-5%, anche in questo caso, le concessioni comunali (2-4%) e via via altri tributi minori. Il fatto che la *«Socof»* abbia rappresentato la maggior componente delle entrate tributarie comunali *«è conseguenza e conferma* — osserva la Corte — *della modestia dell'attuale "area impositiva locale"»*.

La relazione della Corte analizza poi dettagliatamente il gettito della *«Socof»*, tenendo conto sia dell'autotassazione relativa a questo tributo (versata a novembre 1983) e del saldo (pagato invece, entro il 31 maggio 1984). Risulta ad esempio, che il gettito accertato nei Comuni con oltre 8.000 abitanti è stato di 1.111 miliardi 389 milioni di lire, contro i 1.434 miliardi 186 milioni di lire di gettito previsto (—23%), in alcune aree territoriali, per altro il gettito che è effettivamente derivato ai Comuni dall'applicazione di quest'imposta è stato superiore alle previsioni: è il caso della Valle d'Aosta (il gettito accertato ha superato di circa un terzo quello preventivato), del Lazio (+16% rispetto alle previsioni), del Friuli-Venezia Giulia (+6%), della Lombardia (+4%). All'opposto, in altre Regioni gli accertamenti sono stati pesantemente inferiori alle previsioni, come in Basilicata (—74 per cento di gettito effettivo rispetto a quello previsto), in Sicilia (—73%), in Campania (—65%). Nel caso di gettito della *«Socof»* inferiore a quello previsto, iscritto nei bilanci comunali 1983, lo Stato ha comunque dovuto versare alle amministrazioni comunali un contributo integrativo, pari alla differenza fra previsioni ed accertamenti.

L'ammontare di questi contributi — precisa la Corte dei conti — è stato di 403 miliardi 170 milioni di lire, i quali, aggiunti al gettito accertato della *«Socof»* di 1.111 miliardi 389 milioni fanno 1.514 miliardi 500 milioni di lire, il 13,7% dei trasferimenti finanziari dello Stato ai Comuni relativi al 1982, il che significa che nel 1983 si è determinato per le amministrazioni con più di ottomila abitanti un incremento di risorse superiore al tasso d'inflazione programmato dal Governo, che era del 13%. La Corte fornisce, inoltre, alcuni dati che riguardano l'applicazione della sovrimposta sugli immobili da parte dei Comuni, sempre con popolazione superiore agli ottomila abitanti: il 75% ha applicato il tributo nella misura massima (aliquota 20), il 5% ha applicato il tributo nella misura immediatamente inferiore (16), il 4% ed un altro 5% aliquote ancora più ridotto (12 e 8 rispettivamente). Infine, ben l'11% dei Comuni ha preferito non applicare affatto la *«Socof»*.

Sanità: Direttive del Governo per attività socio-assistenziali

Roma. — La *«Gazzetta ufficiale»* ha pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio (che porta la data dell'8 agosto scorso) con il quale sono state impartite alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano alcune direttive per il coordinamento delle attività sanitarie di carattere

socio-assistenziale. Il provvedimento è stato adottato per assicurare un comportamento uniforme alle diverse amministrazioni chiamate ad assicurare questo tipo di servizi e specifica quali di queste attività possano essere o meno *«caricate»* sulle disponibilità finanziarie del Fondo sanitario nazionale. Si precisa, ad esempio, che l'assistenza sanitaria e psicopedagogica dei bambini non può gravare sul *«FSN»*, dal momento che essa rientra nel contributo annualmente erogato dal Ministero della Sanità e che, analogamente, l'attività dei consultori non può essere finanziata con il Fondo sanitario perché esiste uno stanziamento apposito, ripartito dal Ministero del Tesoro. Escluse anche dal finanziamento del Fondo nazionale le attività a suo tempo gestite dal disciolto *«ONMI»* e trasferite agli enti locali, perché anch'esse sono finanziate dal Ministero del Tesoro, con uno specifico capitolo di spesa.

Il decreto elenca successivamente quali servizi possono essere, invece, finanziati dal *«FSN»:* fra questi, i ricoveri in strutture protette, dirette alla riabilitazione degli handicappati e disabili. Potrà essere finanziato con le risorse del Fondo sanitario anche il ricovero nelle strutture specializzate per la cura ed il recupero psico-fisico dei malati mentali, dei tossicodipendenti (limitatamente alla fase terapeutica vera e propria, non per i periodi di assistenza finalizzati al reinserimento nella società e nel mondo del lavoro), per la cura degli anziani (limitatamente agli stati gravi che non siano curabili a domicilio). Il decreto del Presidente del Consiglio prevede, a questo proposito, che le Regioni e le Province autonome possano stipulare convenzioni con istituti pubblici o privati, sempre nell'ambito delle disponibilità del fondo sanitario: a questo scopo sarà istituita, nell'ambito territoriale, una commissione permanente per verificare l'idoneità di questi istituti e la qualità dell'assistenza erogata. Infine, il provvedimento stabilisce che le Unità sanitarie locali forniscano agli enti territoriali ed al Ministero della Sanità informazioni specifiche sulle attività sanitarie di carattere socio-assistenziale.

Bilancio dello Stato '86: Finanza regionale e locale

Roma. — Poco meno di 56 mila miliardi di lire di trasferimenti finanziari di parte corrente alle Regioni ed appena 5.386 miliardi ai Comuni ed alle Province, che dovranno essere successivamente integrati dalla legge di riforma della finanza locale: queste le risorse previste per le amministrazioni territoriali dallo schema di bilancio statale 1986, preparato dal Ministro del Tesoro. Appare singolare la situazione della finanza comunale e provinciale: nel documento, infatti, è stato possibile iscrivere soltanto una piccola quota dei trasferimenti indispensabili al funzionamento di questo settore della pubblica amministrazione, perché proprio quest'anno decade la legge triennale che dal 1983 regola i flussi finanziari destinati agli enti locali. L'ammontare dei trasferimenti complessivi (di parte corrente ed in conto capitale) dallo Stato ai Comuni e Province sarà alla fine del 1985 di 26.371 miliardi di lire; dovrà essere la riforma della finanza locale — è detto nello schema di bilancio — ad assicurare anche per il 1986 alle Amministrazioni periferiche questo importo, aumentato secondo il tasso d'inflazione programmato dal Governo (il 5%), tenendo conto che una parte delle risorse finanziarie potrà venire alle autonomie locali non solo sotto forma di trasferimento ma anche da un'eventuale allargamento dell'area impositiva propria.

Per il momento, in ogni caso, nelo schema di bilancio per l'anno prossimo sono stati iscritti 4.356 miliardi di lire (a titolo di consolidamento del concorso dello Stato nel pagamento degli oneri sui mutui contratti dagli enti locali nel 1983 e nel 1984) e 1.030 miliardi (che riguardano competenze pregresse, non ancora attribuite per alcuni ritardi nella presentazione delle relative certificazioni da parte dei Comuni e delle Province). Sempre in materia di finanza locale, peraltro, il documento del Ministro del Tesoro osserva che la nuova legge sulla finanza locale dovrà anche stabilire se lo Stato contribuirà o meno, nel 1986, al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e che gli enti locali hanno contratto o contrarranno nel corso di quest'anno; proprio in relazione a questi contributi *«assume rilievo* — si afferma nello schema di bilancio — *la decisione circa l'eventuale ampliamento dell'area impositiva locale a partire dal 1986»*. Attualmente, il concorso statale nel finanziamento degli oneri creditizi è del cento per cento (sui mutui contratti nel 1984), anche se la legge triennale sulla finanza locale, in scadenza quest'anno, aveva, a suo tempo, previsto un contributo pari solo a due terzi.

Quanto alla finanza regionale, lo schema prevede per l'anno prossimo 55.987 miliardi di trasferimenti correnti (+2,2 per cento sulle previsioni 1985), di cui la maggior parte, 41.210 miliardi di lire, destinati al Fondo sanitario nazionale (+5,1% rispetto a quest'anno) in linea con il tasso di inflazione programmato. Per il fondo nazionale trasporti, lo schema di bilancio statale rileva che il suo adeguamento, in base all'inflazione, dai 4.049 miliardi di lire del 1985 a 4.251 miliardi dovrà essere autorizzato da un'apposita norma, da inserire nella legge finanziaria; viene fatto osservare inoltre, che una parte dei 408 miliardi di lire destinati dal Governo al consolidamento dei disavanzi pregressi in questo settore, relativi agli esercizi 1982 e 1983, cioè 296 miliardi, graverà sul bilancio 1986.

Per il Fondo comune regionale, infine, che regola i flussi finanziari di parte corrente destinati al funzionamento delle amministrazioni regionali, vale un discorso analogo a quello fatto per la finanza locale: in attesa di un provvedimento organico di riforma, per il momento è possibile inserire nel bilancio solo 3.629 miliardi di lire, che potranno essere integrati con ulteriori 1.218 miliardi se la legge finanziaria riconoscerà la necessità di rivalutare la consistenza del fondo 1985 (4.641 miliardi e mezzo di lire) secondo il tasso d'inflazione programmato, per un totale quindi di 4.847 miliardi di trasferimenti correnti.

Incontro a Trento delle Regioni di confine d'Europa

Trento — Nel palazzo della Regione a Trento si è riunito il direttivo della Comunità di lavoro delle Regioni di confine d'Europa (AGEG). Presieduto da Karl Ahrens, Presidente del Consiglio d'Europa, il direttivo si è occupato della preparazione della conferenza sul tema *«Le Regioni di confine chiedono una politica europea dei trasporti»*, che avrà luogo a Lussemburgo nei giorni 28 e 29 novembre prossimo. Il saluto ai partecipanti è stato portato dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, Angeli, che, tra l'altro, ha ricordato l'impegno che lo stesso Trentino-Alto Adige ha sviluppato in questi ultimi anni nella collaborazione tra le Regioni transfrontaliere dell'arco alpino. Al termine dei lavori del direttivo, nel corso di un incontro stampa, Karl Ahrens ha precisato che la conferenza sui trasporti di Lussemburgo si prefigge lo scopo di indicare proposte e soluzioni per alcuni grossi nodi delle comunicazioni europee, sia relativamente ai trasporti su strada che a quelli ferroviari ed aerei. Uno di questi nodi — ha aggiunto Ahrens — riguarda proprio l'asse del Brennero, che rappresenta un passaggio determinante per le comunicazioni fra Nord e Sud.

La Regione Val d'Aosta impugna la legge Galasso

Aosta. — La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha deciso di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale la legge Galasso che regola con disposizioni urgenti la tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico. Secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dall'esecutivo valdostano, *«la legge viola le prerogative della Regione autonoma Valle d'Aosta che dispone di competenze primarie in materia di tutela del paesaggio, oltre che urbanistica, di forestazione, flora e fauna a norma dello statuto speciale della Regione»*.